SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 giugno 2000, n. **215**.

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale si dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisca ed emani i criteri tecnici e le modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo è finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 gennaio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 05200 del 18 ottobre 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione e caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a), c),* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

2. I veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno cinque posti ed almeno tre porte laterali.

3. I medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.

Art. 2.

Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio

1. I veicoli debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di destinazione del servizio. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85 × 30 cm.

2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22 × 18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale.

Art. 3.

Modalità per l'utilizzazione

1. A seguito di specifico affidamento dell'ente locale competente attraverso procedure concorsuali i veicoli, di cui all'articolo 1, possono espletare servizio pubblico di linea per trasporto persone, secondo le modalità determinate dal citato ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 70

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 2, lettera *c),* possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. — 1. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

«Art. 9. — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalle legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative agli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 54. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) (omissis);

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) ed *e) (omissis);*

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo».

— Il testo dell'art. 47, comma 2, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

«2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e), f), g) h), i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) (omissis);

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 (Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi), è il seguente:

«Art. 1. — 1. È disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;

b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze,

con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a vista e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360».

00G0263

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2000.

Intervento sostitutivo adottato nei confronti della regione Calabria per l'approvazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti l'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fissa comunque al 31 dicembre 2000 il termine ultimo per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, nonché per il trasferimento alle medesime di funzioni già esercitate dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione;

Considerato che il citato art. 21 prevede, al comma 4, come il dimensionamento delle istituzioni scolastiche costituisca il presupposto per l'attribuzione alle medesime dello *status* sopra indicato e delle competenze riservate alle scuole nel sistema dell'autonomia ivi delineato;

Considerato, altresì, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fissa al 1° settembre 2000 la decorrenza dell'applicazione alle istituzioni scolastiche di tale sistema e che dalla stessa data decorrono, a norma del successivo art. 17, comma 1, le abrogazioni delle disposizioni vigenti incompatibili, onde il termine del 1° settembre 2000 deve ritenersi invalicabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che ha disciplinato il procedimento per l'adozione di piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche a livello regionale, a fronte del quale le regioni procedono all'approvazione degli stessi sulla base delle proposte formulate dalle apposite Conferenze provinciali di organizzazione ed, in particolare, l'art. 3, commi 8 e 9, che ha posto come termine per l'approvazione dei piani medesimi il 28 feb-

braio 1999, prevedendo la possibilità di apportarvi modifiche nell'anno successivo e quindi non oltre il 28 febbraio 2000;

Considerato che il comma 9 del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998 ha fissato, come termine ultimo per la completa e definitiva attuazione dei suddetti piani, l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, coincidente con il 1° settembre 2000, e che il Ministero della pubblica istruzione, in assenza del piano di dimensionamento, non sarebbe in condizione di esercitare le attività di competenza;

Preso atto che la regione Calabria, non avendo provveduto ai suindicati adempimenti alla data del 28 febbraio 1999 e nemmeno nell'ulteriore termine di un anno entro il quale avrebbe potuto sanare l'inadempienza, veniva formalmente diffidata — con atto, datato 16 marzo 2000, assunto dal Ministro della pubblica istruzione previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri — ad approvare, nel termine di sessanta giorni dell'intervenuta notifica, scadente il 29 maggio 2000, il prefato piano regionale;

Preso atto, altresì, che la regione medesima, come comunicato con nota 6570 del 30 maggio 2000, con delibera di giunta datata 29 maggio 2000, assunta, ai sensi dell'art. 28 del relativo statuto, con i poteri del Consiglio, approvava il piano predetto;

Considerato, però, che detta delibera, anche se immediatamente esecutiva rimaneva soggetta, a pena di decadenza, a ratifica consiliare da effettuarsi nei trenta giorni successivi, ponendosi, tale ratifica, come elemento necessario alla produzione degli effetti finali del provvedimento;

Rilevato il mancato intervento della ratifica medesima nei termini di legge e la conseguente decadenza della precedente delibera giuntale, ad essa subordinata;

Preso atto, dunque, dell'intervenuto decorso dei termini senza che la regione interessata abbia perfezionato l'intero processo decisionale e, quindi, proceduto alla definitiva approvazione del rispettivo piano;

Ritenuto che, per assolvere all'obbligo di realizzare la completa e definitiva concreta attuazione dei piani regionali entro l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, posto a carico dell'amministrazione statale, occorra definire al più presto, anche nella regione in questione, il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche e la loro dislocazione sul territorio, in modo da poter provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti preliminari all'avvio del prossimo anno scolastico, la cui regolarità ne risulterebbe, altrimenti, gravemente pregiudicata;

Considerato, inoltre, che la situazione che si verrebbe a determinare per effetto della mancata definizione del relativo piano regionale costituirebbe violazione, in particolare, dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 — atteso che la definizione dei requisiti dimensionali ottimali delle istituzioni scolastiche costituisce condizione essenziale per l'acquisizione della relativa personalità giuridica e conseguente autonomia organizzativa, amministrativa e didattica, nonché per l'attribuzione ai rispettivi capi di istituto della qualifica dirigenziale — concretizzando, altresì, un grave elemento di diseguaglianza nei confronti del restante territorio nazionale a fronte dell'impossibilità di avvalersi delle opportunità offerte dal regime delle autonomie;

Considerata, dunque, la necessità di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione del più volte citato piano regionale;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, il presidente della giunta regionale della Calabria — in sostituzione della regione medesima — provvede ad approvare, quale commissario *ad acta*, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche richiamato in epigrafe, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze provinciali di organizzazione, tenendo anche conto delle risultanze delle attività istruttorie eventualmente già svolte al riguardo dalla regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 75

00A10538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Respix».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.19/D163 del 23 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2000, con il quale questa amministrazione ha sospeso su richiesta della ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., titolare della specialità medicinale, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.44/97.M.19/D163 del 23 dicembre 1999 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.

Specialità medicinale: RESPIX.

Confezione:

«20» 28 compresse rivestite con film 20 mg; numero A.I.C. 034094019;

«40» 28 compresse rivestite con film 40 mg; numero A.I.C. 034094021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 luglio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A10541

DECRETO 25 luglio 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernenti modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione dei medicinali in Italia ed all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia ed all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte A. Menarini Industrie sud S.r.l., Glaxo Wellcome S.p.a., Laboratori Guidotti S.p.a. in qualità di legale rappresentante della società Lilly Deutschland Gmbh e Roche S.p.a. che hanno chiesto la revoca della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le rispettive aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate, il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

A. Menarini Industrie sud: RANIDIL - 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024447056;

Lilly Deutschland Gmbh (rappresentata da laboratori Giudotti S.p.a.):

BIO INSULIN «30/70-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ml - A.I.C. n. 025802479;

BIO INSULIN «R-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ml - A.I.C. n. 025802442;

BIO INSULIN «I-Jet» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 UI/ml - A.I.C. n. 025802430;

Glaxo Wellcome S.p.a.:

LAMICTAL 28 compresse dispersibili 5 mg - A.I.C. n. 027807066;

VENTOLIN «DISKUS» 60 dosi mcg - A.I.C. n. 022984138;

ZANTAC 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024448058;

Roche S.p.a.: ALEVE 20 compresse 220 mg - A.I.C. n. 032790026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 25 luglio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A10540

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Desio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Desio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 12 al 21 giugno 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio degli attivandi uffici delle entrate di Desio 1 e Desio 2;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Desio nei giorni dal 12 al 21 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale reggente: FICHERA

00A10444

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 77, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 15 al 21 giugno 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio degli attivandi uffici delle entrate di Desio 1 e Desio 2;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Desio nei giorni dal 15 al 21 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale reggente: FICHERA

00A10445

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 30 maggio 2000.

Indizione e svolgimento, per l'anno scolastico 1999-2000, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (Ordinanza n. 153).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Vista la legge 5 giugno 1985, n. 251;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riferimento all'art. 3, come modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1995, n. 207);

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno

1999, n. 133, con particolare riferimento alla tabella *B* concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

Viste l'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983; l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 152, e l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59; la circolare ministeriale n. 96 del 9 aprile 1999, e le istruzioni impartite con nota 4 agosto 1999 concernente le assunzioni a tempo determinato (non di ruolo);

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999 «trasferimento del personale A.T.A. dagli enti locali allo Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

Vista la precorsa ordinanza ministeriale 20 ottobre 1997, n. 652, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1998, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297;

Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per l'anno scolastico 1999/2000 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

Ordina:

Per l'anno scolastico 1999/2000 l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della terza e quarta qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 1.

Indizione dei concorsi

1.1 I provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, nelle rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della terza e quarta qualifica del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e alla correlata tabella *I* e di cui alla tabella *A* del contratto collettivo nazionale di lavoro1999:

a) assistente amministrativo;

b) assistente tecnico;

c) cuoco;

d) infermiere;

e) guardarobiere;

f) collaboratore scolastico.

1.2 Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i relativi concorsi. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro art. 37, comma 3. Lo *status* di personale A.T.A. statale aiutante cuoco non di ruolo e il servizio prestato in tale profilo sono equiparati allo *status* di cuoco e al relativo servizio ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

1.3 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico dovranno essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi né personale che abbia diritto al reinserimento se depennato, né il personale che sia stato depennato nel medesimo anno scolastico in cui si deve produrre la domanda di ammissione al concorso. I concorsi non dovranno essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale è prevista una particolare procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

1.4 I bandi di concorso dovranno essere emanati entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

1.5 I bandi di concorso verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verrà inviata, affinché provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali.

1.6 I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Posti disponibili

2.1 I posti disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili professionali della quarta qualifica funzionale (ex terza: decreto legislativo n. 297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e la riserva del 30% dei posti da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8. I posti così determinati sono assegnati alle procedure di cui alla presente ordinanza nella misura:

a) del 60% per la terza qualifica funzionale (ex quarta, decreto legislativo n. 297/1994, art. 557);

b) del 100% per la quarta qualifica funzionale (ex terza).

2.2 I posti disponibili presso scuole coordinate di province diverse, sono messi a concorso a cura del provveditore agli studi competente per la circoscrizione amministrativa in cui le scuole stesse sono ubicate.

2.3 Qualora si renda disponibile un unico posto di cuoco, questo viene alternativamente assegnato al concorso riservato (art. 557 del citato decreto legislativo n. 297/1994) ed al concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Scuole con insegnamento in lingua slovena o in provincia di Bolzano

3.1 Gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, per ottenere la nomina sui posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

3.2 Della normativa del presente articolo i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia daranno compiuta esposizione nei bandi di concorso.

3.3 I candidati che concorrono nella provincia di Bolzano devono essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 4.

Finalità dei concorsi

4.1 I concorsi sono finalizzati, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994:

a) per i candidati non inclusi già nella graduatoria a) permanente per la quale si concorre, alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;

b) per i candidati già inclusi nella graduatoria permanente per la quale si concorre, a migliorare il punteggio già in godimento, in base al punteggio aggiuntivo, riportato nel concorso medesimo, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza o di accesso a laboratori, oppure i titoli di riserva di cui siano in possesso.

4.2 Il numero dei posti disponibili non deve essere indicato nei relativi bandi non trattandosi di concorsi a posti, ma di concorsi per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti già nella graduatoria permanente

5.1:

a) per essere ammessi al concorso i candidati, all'atto della domanda, devono essere in servizio in qualità di personale a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre non perde la qualifica di «personale a tempo determinato statale» come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della provincia e del profilo per cui concorre, istituita presso il competente provveditorato agli studi. Il depennamento dalla graduatoria per le supplenze, a seguito della mancata accettazione della nomina, comporta la perdita della qualifica di «personale a tempo determinato», a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel cui corso il depennamento medesimo sia stato disposto, e sempre che, ovviamente, il candidato non abbia legittimamente prodotto domanda di reinserimento ai sensi dell'art. 581, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297/1994;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera *a)* né nelle condizioni di cui alla precedente lettera *b)* conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualità di personale A.T.A. a tempo determinato, qualora abbia prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un servizio a tempo determinato con rapporto di lavoro con lo Stato, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre e non sia in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro;

d) è in possesso della qualifica di personale A.T.A. non di ruolo, richiesto per l'ammissione al concorso per il medesimo profilo e provincia di servizio, il personale della scuola, già dipendente degli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, nel cui rapporto di impiego a tempo determinato sia subentrato lo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, ancorché tale personale non sia più in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto individuale di lavoro; nonché il personale che, nel periodo compreso tra il 25 maggio 1999 (entrata in vigore della legge n. 124/1999) e la presentazione della domanda di ammissione, abbia prestato servizio scolastico, con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, in un profilo professionale proprio di tali enti locali corrispondente al profilo professionale del personale A.T.A. statale cui si concorre, ancorché lo Stato non sia subentrato in detto rapporto di impiego perché venuto a scadenza anteriormente al passaggio dagli enti locali allo Stato.

La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale ATA della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli enti locali erano tenuti a fornire personale (decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, art. 6, comma 1).

5.2:

e) per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere, all'atto della presentazione della domanda, una anzianità di almeno due anni di servizio (ventiquattro mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali della qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

f) ai fini di cui alla precedente lettera *e)* si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) (1);

g) ai fini di cui alle precedenti lettere *e)* e *f)* si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La «corrispondenza» dei profili professionali degli enti locali con quelli del personale A.T.A. della scuola è individuata secondo i criteri di cui al precedente comma 1;

h) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli affari esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.

5.3 I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quelli di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 60, commi 7 e 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento e non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla citata legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) non essere dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;

f) non trovarsi nello *status* di interdetti o inabilitati.

5.4 Non si applica alcun limite di età, salvo quelli generali previsti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.

5.5 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo cui concorrono secondo l'elenco appresso riportato di cui alla tabella I annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro 1995 e alla tabella *B* annessa al contratto collettivo nazionale di lavoro 1999:

a) assistente amministrativo:

1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;

3) oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari;

b) assistente tecnico:

1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

4) oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari. La specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente alla data del decreto di indizione del concorso. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3;

c) cuoco:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

d) infermiere:

1) diploma di infermiere professionale;

e) collaboratore scolastico:

1) diploma di scuola media;

f) guardarobiere:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;

2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

5.6 Gli attestati di qualifica, rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.

5.7 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati dal provveditore agli studi con le medesime modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di nomine a tempo determinato. Non è necessario effettuare una nuova valutazione degli attestati già valutati in sede di inclusione del candidato nella corrispondente graduatoria per le supplenze statali della medesima provincia.

Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale per le sup-

plenze statali corrispondente al profilo cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano ancora inseriti nella predetta corrispondente graduatoria.

5.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso (1).

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato.

6.1 I candidati già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono ammessi a partecipare al concorso del corrispondente profilo professionale per una o più delle seguenti finalità:

a) per conseguire il punteggio aggiuntivo, relativo ai titoli di cultura e di servizio posseduti al momento della domanda e conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli indicato nel bando relativo al concorso in base al quale hanno conseguito, nella predetta graduatoria permanente, l'attuale posizione;

b) per vedersi riconosciuti titoli di preferenza conseguiti con le medesime modalità e/o i titoli di riserva (concorsi ai profili della terza qualifica funzionale), questi ultimi anche se acquisiti anteriormente al termine di cui alla precedente lettera *a)*

c) per far valere (per il solo profilo di assistente tecnico) titoli di accesso a posti di laboratorio conseguiti con le medesime modalità di cui alla precedente lettera *a)*.

6.2 I requisiti di ammissione al concorso sono:

a) essere già inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994 della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo;

b) essere in servizio con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo cui si concorre o, se non in servizio, essere inseriti nella graduatoria per le supplenze statali della provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo (si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *b)*, oppure in via subordinata, avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 un periodo di servizio a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre e non essere più in servizio all'atto della domanda per scadenza del contratto di lavoro (art. 5, comma 1, lettera *c)*, oppure essere personale A.T.A., secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, comma 1, lettera *d)*;

c) essere in possesso di uno o più titoli di cui al precedente comma 1;

d) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4.

6.3 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti all'atto della domanda di ammissione al concorso.

6.4 I candidati inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato che non producano domanda ai fini di cui al precedente comma 1 oppure che, avendola prodotta, non conseguano alcun miglioramento, restano inseriti nella graduatoria medesima con il punteggio e il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

6.5 Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.

Art. 7.

Domanda di ammissione dei candidati che concorrono per graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti.

7.1 La domanda di ammissione, redatta in carta libera, (allegato *B*/1) deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.

7.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia definita come segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio statale con nomina a tempo determinato nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) oppure la provincia in cui il candidato sia inserito (anche se eventualmente depennato per mancata accettazione della supplenza) nella graduatoria permanente per le supplenze statali relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, ove non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera *a)*;

c) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il candidato abbia prestato nell'anno scolastico 1999/2000 il servizio statale a tempo determinato nel medesimo profilo cui concorre, ove non più in servizio per scadenza della durata del contratto individuale di lavoro;

d) oppure, in via subordinata, la provincia in cui il personale della scuola, abbia prestato il servizio con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche che costituisce requisito di ammissione ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera *d)*.

7.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. È escluso ogni altro mezzo di inoltro.

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).

7.4 Nella domanda di ammissione (allegato *B*/1) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);

b) la data e il luogo di nascita;

c) la richiesta di essere ammesso a sostenere il concorso per soli titoli per l'accesso al profilo professionale cui si intende concorrere, indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) di essere in possesso del titolo di studio e/o dell'attestato regionale richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, commi 5, 6, 7 precisando il titolo, il luogo e la data di conseguimento;

e) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 5, comma 2 (ventiquattro mesi), precisando dove si è svolto il servizio medesimo (istituzione scolastica e provincia) e la durata (data di inizio ed eventualmente di cessazione) nonché se il rapporto di servizio si sia instaurato con lo Stato oppure con un ente locale e quale;

f) di essere in rapporto d'impiego con lo Stato con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui intende concorrere, specificando l'istituzione scolastica in cui presta servizio (ove ricorra tale circostanza);

g) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia e del medesimo profilo professionale cui concorre, precisando il punteggio e la posizione in graduatoria (ove ricorra tale circostanza);

h) oppure, in via subordinata, di essere in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *c)*, oppure *d)*, (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.

Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal successivo art. 17, comma 1.

7.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

i) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di un altro Stato della Comunità europea;

l) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

m) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;

n) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere *d), e), f);*

o) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

p) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

q) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia;

r) i titoli di cui eventualmente si chiede la valutazione: di cultura e di servizio (allegato *A*); di preferenza (allegato *D*); di riserva (allegato *E*, solamente per i concorsi ai profili della terza qualifica funzionale ex quarta); di accesso ai laboratori (allegato *C*, solamente per i concorsi al profilo professionale di assistente tecnico).

7.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

7.7 Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione (legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 5).

7.8 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.

7.9 È sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

7.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 8.

Domanda di ammissione dei candidati già inseriti nella graduatoria permanente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato.

8.1 La domanda di ammissione (allegato *B*/2), redatta in carta libera, deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi.

8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata nella sola provincia in cui il candidato sia già inserito nella graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere.

8.3 La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al provveditorato agli studi che ne rilascerà ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. È escluso ogni altro mezzo di inoltro.

Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate, tramite l'autorità consolare, al provveditorato agli studi competente. Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati sarà inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali - Ufficio V (ex X).

8.4 Nella domanda di ammissione (allegato *B*/2) il candidato deve indicare:

a) il cognome e il nome (per le coniugate va indicato solamente il cognome di nascita);

b) la data e il luogo di nascita;

c) la richiesta di essere ammesso al concorso per soli titoli indetto ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, precisando il profilo professionale cui intende concorrere e di essere già inserito nella relativa graduatoria provinciale permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, specificando la posizione conseguita, il punteggio e le eventuali preferenze;

*d*1) i titoli di cultura, o di servizio (allegato *A*), o di accesso a laboratori (allegato *C*), o di preferenza (allegato *D*), o di riserva (allegato *E*, solamente per i profili della terza qualifica ex quarta) conseguiti successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione relativa al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria permanente di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato) nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale, titoli di cui chiede la valutazione al fine di aggiornare la propria situazione nell'ambito della predetta graduatoria permanente. Il candidato deve specificare i nuovi titoli di cui è in possesso e gli estremi del loro conseguimento;

*d*2) (in aggiunta o in sostituzione della precedente lettera *d*1) i titoli di riserva (allegato *E*, nei concorsi alla terza qualifica) conseguiti precedentemente al termine di cui alla lettera *d*1) anche se eventualmente prodotti in precedenti tornate concorsuali. Il candidato deve indicare, inoltre, gli estremi del conseguimento di tali titoli e la precedente tornata concorsuale in cui siano stati eventualmente già prodotti;

e) di essere in servizio con nomina a tempo determinato nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando l'istituzione scolastica di servizio (se nel suddetto servizio);

*e*1) oppure, di essere inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze statali relativa alla medesima provincia e al medesimo profilo professionale cui intende concorrere, precisando la posizione, il punteggio e le eventuali preferenze (ove ricorra tale circostanza);

*e*2) oppure, in via subordinata, di essere in possesso di uno degli altri requisiti di servizio di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera *b)* (ove ricorra l'una o l'altra delle circostanze ivi previste) precisando il tipo di servizio (con lo Stato o con l'ente locale) l'istituzione scolastica in cui il servizio è stato svolto, la durata, la data di inizio e della cessazione.

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dal successivo art. 17, comma 1.

8.5 Nella domanda di ammissione il candidato deve, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità:

f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato della Comunità europea;

g) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o delle cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La dichiarazione può essere omessa se negativa;

i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere *d), e), f)*

l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

n) di non aver prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

8.6 La domanda deve recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

8.7 Non è necessaria alcuna autenticazione della sottoscrizione.

8.8 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione delle domande prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni che i candidati sono tenuti ad effettuare. La regolarizzazione non è necessaria ove ciò che si sarebbe dovuto dichiarare risulti dal contesto della domanda stessa o da certificazione validamente prodotta o allegata d'ufficio.

8.9 È sempre facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

8.10 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito.

Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata al provveditorato agli studi della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

Art. 9.

Certificazione dei titoli

9.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, ai fini dell'ammissione, devono

produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) i titoli prescritti per l'accesso al concorso di cui all'art. 5, commi 5, 6, 7;

b) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante la prestazione del servizio richiesto come requisito di ammissione (art. 5, comma 2) (ventiquattro mesi);

c) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 5, comma 1, lettera *a)* oppure abbia prestato il servizio di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *c)* oppure *d)*. L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *b)*, è accertata d'ufficio da parte del competente Provveditore agli studi.

9.2 I candidati che concorrono per l'aggiornamento nell'ambito della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato in cui sono già inseriti, a pena di nullità, devono produrre in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione:

a) idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità dell'istituzione scolastica comprovante, ove ricorra tale circostanza, che il candidato è o sia stato in servizio a tempo determinato come richiesto dal precedente art. 6, comma 2, lettera *b)*.

L'iscrizione nella graduatoria provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 6, comma 2, lettera *a*) e l'iscrizione nella graduatoria provinciale per le supplenze statali (art. 6, comma 2, lettera *b*) sono accertate d'ufficio da parte del competente provveditore agli studi;

b) almeno un titolo di cultura, o di servizio, o di preferenza, o di accesso a laboratori (per il profilo professionale di assistente tecnico) conseguito successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in base al quale il candidato ha conseguito l'attuale posizione nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre (art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*: oppure, almeno un titolo di riserva (concorsi ai profili professionali della terza qualifica funzionale) anche se conseguito precedentemente alla scadenza del predetto termine ed eventualmente già prodotto in analogo concorso.

9.3 I titoli di cultura, di servizio o di preferenza o di riserva o di accesso in laboratorio perché siano presi in considerazione ai fini delle annesse tabelle devono essere prodotti in allegato alla domanda o nel medesimo termine e con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione.

9.4 Gli attestati regionali rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.

9.5 Qualora la certificazione da produrre debba essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi cui è indirizzata la domanda di ammissione, oppure sia già agli atti del medesimo provveditorato, è sufficiente che il candidato indichi nella domanda di ammissione il possesso del titolo e gli elementi necessari per la sua acquisizione. La certificazione deve essere allegata d'ufficio alla domanda ed è valida a tutti i fini del presente bando.

9.6 Qualora il possesso di titoli che devono essere oggetto di certificazione da parte dei candidati sia stato dichiarato nella domanda di ammissione il Provveditore agli studi assegna un termine perentorio di dieci giorni per la produzione della richiesta certificazione che risulti totalmente o parzialmente mancante.

Il medesimo termine perentorio è assegnato per la produzione del piano di studio, ove sia stato prodotto un attestato di qualifica che ne sia privo.

9.7 La certificazione del servizio prestato è valida a tutti i fini della presente ordinanza anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

9.8 Tutte le certificazioni previste dal presente articolo possono essere validamente prodotte in fotocopia autenticata dal candidato con la dizione «copia conforme all'originale», data e firma del candidato.

Art. 10.

Norme sui documenti

10.1 La domanda di ammissione ed i relativi documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (legge 23 agosto 1988, n. 370, art. 1).

10.2 I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale o in copia notarile, anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici o fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, oppure autenticate dal candidato stesso mediante l'apposizione di data e firma sotto la dizione «copia conforme all'originale».

10.3 I provveditori agli studi assegneranno un termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione dei documenti esibiti in copia priva di autentica o autenticata in modo difforme da quanto prescritto dal precedente comma 2.

In caso di mancata regolarizzazione i documenti medesimi non possono essere presi in alcuna considerazione.

10.4 È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 11.

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

11.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine di cui al comma 1 dei precedenti articoli 7 e 8 nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.

11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali da parte del provveditore agli studi, l'esclusione dei candidati che:

a) risultino privi dei requisiti di cui al precedente art. 5;

b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri;

c) non abbiano regolarizzato entro il termine di dieci giorni la domanda priva totalmente o parzialmente di alcuna delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* del precedente art. 7, qualora ciò che doveva essere dichiarato non risulti dal contesto della domanda stessa oppure dalla documentazione validamente prodotta o allegata d'ufficio (art. 7, comma 8);

d) non abbiano presentato la certificazione prescritta per l'ammissione nel termine e nelle forme prescritte (art. 9, comma 1) o non abbiano regolarizzato la certificazione prescritta per l'ammissione prodotta in copia non autenticata o autenticata in modo difforme delle disposizioni in materia (art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 e comma 6 del presente bando).

11.3 Le domande di aggiornamento prodotte dai candidati già inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato sono nulle se prive totalmente o parzialmente di alcune delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)* del precedente art. 8 qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 8), oppure, se prive della prescritta certificazione o questa non sia stata regolarizzata (art. 9, comma 6; art. 10, comma 3).

11.4 L'inammissibilità della domanda, l'esclusione o la nullità della domanda sono disposte con atto del provveditore agli studi entro l'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione della loro impugnabilità mediante ricorso gerarchico o ricorso al tribunale amministrativo regionale (art. 15).

11.5 I candidati già inseriti in graduatoria che abbiano prodotto domanda per l'aggiornamento della propria situazione la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici

12.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 del decreto legislativo n. 297/1994 per i concorsi della terza qualifica (ex quarta).

Per i concorsi della quarta qualifica (ex terza) si applicano le disposizioni dell'art. 11, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

12.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica di qualifica non inferiore alla sesta.

12.3 Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivate impossibilità.

12.4 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 13.

Formazione delle graduatorie o delle risultanze concorsuali e accesso ai documenti amministrativi

13.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 sono inseriti in un apposito elenco secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato *A*), con l'indicazione delle eventuali preferenze (allegato *D*), riserve (allegato *E*, per i concorsi ai profili della terza qualifica funzionale, ex quarta), nonché dei titoli di accesso ai laboratori (allegato *C*, per gli assistenti tecnici).

13.2 I candidati già inseriti nella suddetta graduatoria permanente che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono inseriti in apposito elenco alfabetico con l'indicazione del punteggio aggiuntivo delle preferenze e/o delle riserve (solamente per la terza qualifica funzionale) conseguiti nel concorso e/o di ulteriori titoli di accesso ai laboratori (allegato *C*) per gli assistenti tecnici, oppure con l'indicazione che nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto. In tale caso, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati già inseriti in graduatoria, mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

13.3 L'istituzione, l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali sono effettuati a cura del provveditore agli studi.

Le risultanze concorsuali e la graduatoria permanente aggiornata ed integrata sono depositate per dieci giorni nella sede dell'ufficio scolastico competente. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e, entro il medesimo termine di dieci giorni, può presentare reclamo scritto esclusivamente per errori materiali od omissioni, al provveditore agli studi, il quale può procedere alle rettifiche anche d'ufficio senza dare comunicazione agli interessati.

13.4 Successivamente il provveditore agli studi procede all'approvazione in via definitiva delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente aggiornata ed integrata, dopo aver accertato la regolarità della relativa procedura.

All'approvazione segue l'immediata pubblicazione, all'albo dell'ufficio, delle risultanze concorsuali e della graduatoria permanente, con l'indicazione della loro impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria. Gli atti predetti sono inviati agli organi di controllo.

13.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione dei singoli interessati.

Il diritto di accesso ai documenti concorsuali potrà essere esercitato dagli interessati, previa richiesta da prodursi entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, nel periodo di trenta giorni successivi alla scadenza della predetta data di pubblicazione.

Tali adempimenti saranno affidati di norma all'impiegato che ha svolto le mansioni di segretario della commissione ovvero ad altro impiegato, designato dall'ufficio scolastico competente e saranno svolti nella sede indicata dall'ufficio stesso. Successivamente il diritto di accesso è esercitato secondo le norme generali vigenti in materia. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 14.

Assunzioni a tempo indeterminato

14.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili all'atto dell'assunzione (art. 2 della presente ordinanza).

14.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti dei profili professionali della terza qualifica funzionale (ex quarta) si applicano le riserve di cui all'allegato *E* della presente ordinanza ai sensi della vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge n. 482/1968 e successive integrazioni e modificazioni, nonché legge 12 marzo 1999, n. 68, con particolare riferimento agli articoli 3; 7, comma 2, e 18).

14.3 Le assunzioni degli assistenti tecnici verranno effettuate nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai laboratori quali risultano dalle predette graduatorie e corrispondenti ai laboratori disponibili all'atto dell'assunzione (allegato *C*). A tal fine i provveditori agli studi daranno in visione ai candidati utilmente collocati in graduatoria un apposito prospetto da cui risulti l'insieme dei posti di assistente tecnico, ripartiti per aree di laboratori, disponibili all'atto delle assunzioni medesime.

14.4 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi sotto riserva nelle rispettive graduatorie (art. 15, comma 3 della presente ordinanza).

I candidati inclusi sotto riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 15, comma 3, della presente ordinanza).

14.5 Le assunzioni sono effettuate anche se gli atti del concorso siano ancora all'esame dell'organo di controllo competente.

Gli atti di assunzione sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se l'organo di controllo ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono essere comunque remunerate.

14.6 I candidati che non conseguano l'assunzione per carenza di posti disponibili o di laboratori corrispondenti ai titoli di accesso prodotti in concorso hanno titolo a restare inseriti nella graduatoria medesima, che ha vigenza permanente, ai sensi dell'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297/1994.

14.7 Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 15.

Ricorsi

15.1 Avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullità della domanda (precedente art. 11) è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I, per il tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.

15.2 Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'amministrazione è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale.

15.3 I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda di partecipazione, di esclusione, o di nullità della domanda, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti sotto riserva nella relativa graduatoria. Tale iscrizione sotto riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sarà effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.

15.4 Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.

Art. 16.

Adempimenti dei provveditorati agli strudi

16.1 I provveditori agli studi curano lo svolgimento delle procedure inerenti il concorso disciplinato dalla presente ordinanza, in particolare:

a) assicurano la pubblicazione del bando di concorso all'albo del provveditorato agli studi;

b) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché alla loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

c) nominano la commissione giudicatrice;

d) emanano gli eventuali decreti di inammissibilità o di esclusione o di nullità della domanda;

e) vigilano sul corretto espletamento del concorso;

f) curano l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente in base alle risultanze concorsuali;

g) con decreto definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo del provveditorato agli studi e l'invio agli organi di controllo;

h) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 17.

Norme finali e di rinvio

17.1 Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

Lo *status* di personale A.T.A. statale nel profilo di aiutante cuoco e il relativo servizio sono equiparati a quelli di cuoco ai fini dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.

17.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del decreto legislativo n. 297/1994).

17.3 La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 maggio 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 238

ALLEGATO 1

AVVERTENZE ALLE TABELLE *A*/1 - *A*/2 - *A*/3 - *A*/4

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato, ai fini della valutazione, al corrispondente servizio prestato in Italia.

D) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro il termine previsto per la domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data, purché nel medesimo termine ne sia stata prodotta idonea documentazione, salvo espresse disposizioni contrarie.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) La valutazione di cui al punto 1 delle tabelle *A*/1; *A*/2; *A*/3; *A*/4, compete unicamente ai candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria di cui al citato art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e non ai candidati che concorrono per conseguire l'aggiornamento della propria posizione.

G) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si computano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

H) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

ALLEGATO *A*/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

A) TITOLI DI CULTURA.

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado:

oppure qualsiasi diploma di secondo grado che consenta l'iscrizione ad almeno un corso di laurea;

oppure diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);

oppure qualsiasi diploma di qualifica del settore commerciale rilasciato da un istituto professionale, compresi quelli non più previsti nell'attuale ordinamento scolastico e quelli rilasciati dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale;

oppure diploma di qualifica di addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo, rilasciato da istituti professionali alberghieri: media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli sopraindicati si valuta il più favorevole.

(1) (AVVERTENZE, lettera *F*).

2. Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (AVVERTENZE, lettera *F*) o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

4. Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (2): punti 1,50.

5. Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (7): punti 1.

6. Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: punti 1.

B) TITOLI DI SERVIZIO.

7. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, o conformati, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

8. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 7) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

9. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni.

ALLEGATO *A*/2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE.

A) TITOLI DI CULTURA.

1. Assistente tecnico:

a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;

b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico valido per l'ammissione al concorso;

c) diploma di scuola secondaria di primo grado;

d) qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consente l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

Infermiere:

a) diploma di infermiere professionale (se non espresso né in voto né in giudizi si valuta come sufficiente);

b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

Media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente 6, buono 7, distinto 8, ottimo 9.

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole.

(1) (AVVERTENZE, lettera *F*).

2. Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché non più favorevoli o perché prodotti da candidati già inseriti in graduatoria (AVVERTENZE, lettera *F*) (si valuta un solo titolo): punti 3.

3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (1): punti 2.

4. Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO.

5. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica e nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

6. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

7. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

8. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (3) (4) (5) (6): punti 0,30 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

9. Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali o conformati d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli

educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

10. Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

ALLEGATO *A*/3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE.

A) TITOLI DI CULTURA.

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado; media del 6, oppure sufficiente: punti 2; media del 7 oppure buono: punti 2,50; media dell'8, oppure distinto: punti 3; media del 9, oppure ottimo: punti 3,50. (Media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta).

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole.

(1) (AVVERTENZE, lettera *F*).

2. Diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (1): punti 3.

3. Diploma di qualifica: punti 2.

4. Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere.

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: punti 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO.

6. Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

7. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

8. Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

ALLEGATO *A*/4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO.

A) TITOLI DI CULTURA.

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta): media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5.

(1) (AVVERTENZE, lettera *F*).

2. Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (1): punti 3.

B) TITOLI DI SERVIZIO.

3. Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali o conformati, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

4. Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

5. Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (4) (5): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.

(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà.

Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera, il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione.

Tale ultima circostanza può anche essere validamente dichiarata sotto la propria responsabilità dal candidato il quale, comunque, deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *d)* della presente ordinanza.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota della prestazione.

(7) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i «servizi meccanografici» siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti «servizi meccanografici», sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

ALLEGATO *B*/1

Schema di domanda (in carta libera)
(Per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia e profilo per la quale si concorre)

Al provveditore agli studi di
....

...l... sottoscritt... .... (1) nat... a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso per titoli relativo al profilo professionale di .... della .... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola indetto dal provveditore agli studi della provincia di .... ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

...l... sottoscritt..., a tal fine, dichiara:

a) di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli richiesti per l'ammissione al concorso (6):

1) diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale o diploma di maturità .... conseguito in data .... presso .... di ....;

2) diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in data .... presso .... di ....;

3) attestato di qualifica conseguito in data .... presso la regione .... rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (2) (3) (6);

4) titolo professionale .... conseguito in data .... presso .... di .... già previsto per l'ammissione al corrispondente concorso dall'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984 (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) e di essere inserito in base a tale titolo nella graduatoria provinciale per le supplenze, di corrispondente qualifica relativa all'anno scolastico 1986/1987;

b) di aver raggiunto un'anzianità di almeno due anni (ventiquattro mesi) di servizio scolastico (4) (6) nel medesimo profilo e/o in profili appartenenti alla qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore, servizio prestato con rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire personale A.T.A. alle istituzioni scolastiche statali (7);

c) di essere in servizio in qualità di .... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica .... della provincia di .... (se in servizio) (6) (7);

*d*1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .... con punti .... (se inserito) (7);

*d*2) oppure, di non essere in servizio per scadenza del contratto individuale di lavoro e di avere prestato nel corso dell'anno scolastico 1999/2000, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, il seguente servizio scolastico statale a tempo determinato: servizio di .... dal .... al .... presso l'istituto scolastico .... (6) (7);

*d*3) oppure, di essere stato, tra il 25 maggio 1999 e la presentazione della domanda di ammissione, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, personale della scuola con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, rapporto di impiego cessato per scadenza della assunzione: servizio nel profilo professionale di .... presso l'istituto scolastico dal .... al .... e di essere cessato dal servizio per scadenza dell'assunzione il .... (6).

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

e) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunità europea: ....;

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

g) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) .... (5);

h) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso;

i) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi ....;

l) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .... (se uomini);

m) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia;

n) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di cultura o di servizio (4) (6) (allegati *A*/1 - *A*/2 - *A*/3 - *A*/4) di cui si chiede la valutazione ....;

o) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato *D* del bando di concorso .... (6);

p) di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso ad aree di laboratori (assistente tecnici) (6): titolo .... area ....;

q) (solamente per i concorsi ai profili professionali della terza qualifica funzionale) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all'allegato *E* del bando di concorso (6).

Data ....

Firma ....

Domicilio ....
c.a.p. .... tel. ....

Si allega la seguente certificazione richiesta per l'ammissione al concorso.

Allegati:

1) ....;

2) ....;

3) ....

Si allegano, altresì, i seguenti titoli valutabili.

Allegati: ....
....
....
....

---

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978. Si applica la disposizione di cui alla successiva nota (3).

(3) Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978 non sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, se non siano stati integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio. Gli attestati di qualifica ai fini della ammissione devono altresì recare l'indicazione della durata del corso in base al quale sono stati rilasciati. Tale ultima disposizione non si applica ai candidati che siano inseriti nella graduatoria supplenze della provincia e del profilo cui si concorre in base all'ordinamento anteriore al Contratto collettivo nazionale di lavoro.

(4) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di

annotazioni relative a motivi di demerito. Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.

(5) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalità della domanda.

(7) Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine dell'ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.

ALLEGATO *B*/2

Schema di domanda (in carta libera)
(Per i candidati già inclusi nella corrispondente graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della medesima provincia nella quale si concorre)

Al provveditore agli studi di
....

...l... sottoscritt... .... (1) nat... a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso per titoli indetto dal provveditore agli studi di .... al fine di aggiornare la propria posizione nell'ambito della graduatoria permanente di cui all'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994, relativa al profilo professionale di ...., della .... qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola.

...l... sottoscritt..., a tal fine, dichiara:

a) di essere già inserito nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato), della medesima provincia in cui concorre e per il medesimo profilo professionale al posto n. .... con punti .... e con le seguenti eventuali preferenze .... (6);

b) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura, di servizio (tabelle *A*/1, *A*/2, *A*/3, *A*/4) o di preferenza (allegato *D*) o di accesso a laboratori (allegato *C*) conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande del concorso in base al quale ha ottenuto il punteggio indicato alla precedente lettera *a)*: .... (2) (3) (5);

c) (solamente nel concorso ai profili della terza qualifica funzionale, ex quarta) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva (allegato *E*) conseguiti precedentemente/successivamente al termine di cui sopra: .... (5).

Si precisa al riguardo che tali titoli sono stati già prodotti nella precedente corrispondente tornata concorsuale svoltasi presso codesto provveditorato il .... (se prodotto in precedente analogo concorso);

(oppure) Si precisa al riguardo che tali titoli non sono stati prodotti in precedenti corrispondenti tornate concorsuali svoltesi presso codesto provveditorato;

d) di essere attualmente in servizio in qualità di .... a tempo determinato presso l'istituzione scolastica .... della provincia di .... (se in servizio) (5) (6);

*e*1) oppure, di essere incluso nella graduatoria provinciale per le supplenze statali della medesima provincia in cui si concorre e per il medesimo profilo professionale con punti .... al posto n. .... (se inserito) (6);

*e*2) oppure, di avere prestato nella medesima provincia e profilo cui si concorre, il seguente servizio statale a tempo determinato nell'anno scolastico 1999/2000 e di non essere attualmente in servizio per scadenza dell'assunzione: servizio nel profilo professionale di .... presso l'istituzione scolastica .... dal .... al .... (5) (6);

*e*3) oppure, di essere stato tra il 25 maggio 1999 e la presentazione della domanda di ammissione, nella medesima provincia e per il medesimo profilo professionale cui si concorre, personale scolastico con rapporto di impiego a tempo determinato con gli enti locali tenuti a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali, rapporto di impiego cessato per scadenza dell'assunzione: servizio in qualità di ...., presso l'istituzione scolastica .... dal .... al .... (5).

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

f) di essere cittadino italiano o del seguente Stato della Comunità europea: ....;

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

h) di aver riportato le seguenti condanne penali (eventuale) .... e/o di aver i seguenti carichi penali pendenti (eventuale) .... (4);

i) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal concorso;

l) di non aver prestato altri servizi presso altre amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi ....;

m) di aver la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari .... (se uomini);

n) di non avere prodotto domanda di ammissione in altra provincia.

Data ....

Firma ....

Domicilio ....
c.a.p. .... tel. ....

Si allega la seguente certificazione (2) (3):

(1) ....
(2) ....
....

Si allegano, altresì, i seguenti titoli valutabili (2) (3):

....
....
....
....

---

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) La certificazione del servizio è valida ai fini del presente concorso anche se non reca annotazioni di merito purché sprovvista di annotazioni relative a motivi di demerito. Il servizio prestato nelle precorse qualifiche o profili professionali del personale statale della scuola è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale statale della scuola.

(3) Sono ugualmente validi gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi di leggi regionali, ovvero di norme anteriori all'entrata in vigore della legge n. 845/1978, purché integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati con le medesime modalità della domanda.

(6) Lo status di personale statale della scuola nella qualifica di aiutante cuoco non di ruolo e il servizio di aiutante cuoco sono equiparati a quello di cuoco al fine della ammissione ai concorsi per quest'ultimo profilo professionale.

ALLEGATO *C*

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TITOLI LABORATORI
(per gli assistenti tecnici)

È integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a tempo determinato alla data del bando di concorso.

Per le conseguenti assunzioni si fa riferimento alla disciplina complessiva più favorevole al candidato fra quella vigente alla data del bando di concorso e quella vigente all'atto delle nomine.

ALLEGATO *D*

PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
1	gli insigniti di medaglia al valor militare;
2	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5	gli orfani di guerra;
6	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8	i feriti in combattimento;
9	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19	gli invalidi ed i mutilati civili;
20	militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

ALLEGATO *E*

RISERVE

Le riserve spettano:

1) (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, comma 1; legge 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 12;

(nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 12;

2) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1, 3, 4 e 7, secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa

di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999;

4) ai militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537);

agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, nel limite del 2% dei posti destinati al concorso (art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574).

00A10394

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 2000.

Approvazione dei criteri per l'autorizzazione dei confidi e degli altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca i criteri oggettivi sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini della abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate;

Considerato che lo stesso art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che i criteri sopracitati, deliberati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a del 21 aprile 2000 con la quale sono stati trasmessi i criteri sopracitati adottati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 19 aprile 2000;

Vista la nota n. 6683 del 21 giugno 2000 con la quale è stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 31 maggio 1999, n. 248, i criteri oggettivi adottati dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, nella riunione del 19 aprile 2000, sulla capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi ai fini della abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate, che si allegano al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LEGGE 662/96 ART. 2 COMMA 100 LETT. A);
LEGGE 266 /97 ART. 15; D.M. 248/99

CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO

PARTE I - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti 11 parametri:

PARAMETRI	VALORE "OTTIMALE"
A) AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL CONFIDI O DEL FONDO DI GARANZIA	**≥ 15 ANNI**
B) ENTITÀ DEL FONDO RISCHI MONETARIO	**≥ 10 MLD**
C) CERTIFICAZIONE DEI BILANCI	**SI / NO**
D) STRUTTURA INTERNA ADEGUATA ATTA ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO – ADEGUATO SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA: • RAPPORTO NUMERO ISTRUTTORI / NUMERO OPERAZIONI DELIBERATE; • PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE; • PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO; • QUALIFICHE DEGLI ISTRUTTORI E DELLE RISORSE PREPOSTE AL CONTROLLO; CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO: • COLLEGAMENTO IN RETE DELLE STRUTTURE DEL PROCESSO PRODUTTIVO; • CONTROLLI AUTOMATICI;	**ADEGUATEZZA** **SI / NO**
E) RAPPORTO: PERDITE (USCITE MONETARIE + VINCOLI – RECUPERI) RELATIVE A OPERAZIONI AMMESSE NEGLI ULTIMI 10 ESERCIZI / VOLUME GARANZIE CONCESSE NEGLI ULTIMI 10 ESERCIZI	**≤ 0,50%**
F) NUMERO IMPRESE ASSOCIATE	**≥ 500**
G) VOLUME AFFIDAMENTI GARANTITI NEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI	**≥ 80 MLD**
H) NUMERO DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON LE BANCHE (CONVENZIONI EFFETTIVAMENTE OPERATIVE)	**≥ 5**
I) RAPPORTO VOLUME GARANZIE CONCESSE SU AFFIDAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE /VOLUME GARANZIE CONCESSE RELATIVO AGLI ULTIMI 10 ESERCIZI;	**≥ 30%**
J) RAPPORTO VOLUME GARANZIE CONCESSE SU AFFIDAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE /VOLUME GARANZIE CONCESSE RELATIVO AGLI ULTIMI TRE ESERCIZI;	**≥ 40%**
K) NUMERO IMPRESE GARANTITE NELL'ULTIMO ESERCIZIO.	**≥ 200**

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati al confidi o al fondo di garanzia i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 15 ANNI	3
10 ANNI ≤ "A" < 15 ANNI	2
5 ANNI ≤ "A" < 10 ANNI	1
"A" < 5 ANNI	0
"B" ≥ 10 MLD	3
5 MLD ≤ "B" < 10 MLD	2
3 MLD ≤ "B" < 5 MLD	1
"B" < 3 MLD	0
"C" = SI	3
"C" = NO	0
"D" = SI	3
"D" = NO	0
"E" ≤ 0,50%	6
0,50% < "E" ≤ 0,60%	4
0,60% < "E" ≤ 0,80%	2
0,80% < "E"	0
"F" ≥ 500	2
200 ≤"F" < 500	1
"F" < 200	0
"G" ≥ 80 MLD	3
50 MLD ≤ "G" < 80 MLD	2
20 MLD ≤ "G" < 50 MLD	1
"G" < 20 MLD	0
"H" ≥ 5	2
2 ≤ "H" < 5	1
"H" < 2	0
"I" ≥ 30%	3
20% ≤"I" < 30%	2
10% ≤"I" < 20%	1
"I" < 10%	0
"J" ≥ 40%	3
30% ≤"J" < 40%	2
20% ≤"J" < 30%	1
"J" < 20%	0
"K" ≥ 200	2
100 ≤"K" < 200	1
"K" < 100	0

Al punteggio totale vanno sommati punti nei seguenti casi:

		PUNTI
RATING		3
AMBITO DI OPERATIVITÀ REGIONALE		2
CONTRATTO DI CONTROGARANZIA FEI		3
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	ISO 9001	2
	ISO 9002	1

Il punteggio totale per confidi o fondo di garanzia “X” può pertanto variare tra un massimo di 43 punti e un minimo di 0 punti; i confidi o i fondi di garanzia sono suddivisi nelle tre seguenti fasce di valutazione:

PUNTEGGIO TOTALE	*Valutazione*
“X” ≥ 36	**FASCIA “1”** (proposta positiva al *Comitato*)
31 ≤ “X” < 36	**FASCIA “2”** (da valutare caso per caso anche sulla base dell’esperienza operativa maturata con il *Fondo*)
“X” < 31	**FASCIA “3”** (proposta negativa al *Comitato*)

PARTE II - DEFINIZIONI

Nel presente testo l’espressione:

a) “*Fondo*”, indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito Centrale Spa dall’articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23.12.96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

b) “*Comitato*”, indica l’organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo* previsto dall’art. 15, comma 3, della legge 7.8.97, n. 266;

c) “*Confidi*”, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

d) “*Altri fondi di garanzia*”, indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

e) “*autorizzazione*”, indica l’autorizzazione concessa ai *Confidi* e agli *Altri fondi di garanzia*, che dispongono di adeguata capacità di valutazione del merito di credito, a certificare, ai fini dell’ammissione al *Fondo*, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani; si intendono comunque non economicamente e finanziariamente sani i soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia “3” di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del *Fondo*.

PARTE III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere l'*autorizzazione*:

1.1. i *Confidi*;

1.2. gli *Altri fondi di garanzia*;

I soggetti richiedenti devono:

- aver presentato almeno 50 operazioni ammesse all'intervento del *Fondo*;
- possedere una capacità di valutazione del merito di credito ritenuta adeguata dal *Comitato* sulla base dei criteri contenuti nella Parte I del presente testo;
- impegnarsi a non richiedere l'intervento del *Fondo* su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del *Fondo*.

2. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

2.1. **Modulo di richiesta** - Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate a Mediocredito Centrale sul modulo di richiesta di cui all'allegato, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal soggetto richiedente e compilato in ogni sua parte. Sono improcedibili le richieste arrivate a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa.

3. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

3.1. **Comunicazione del numero di posizione** - Mediocredito Centrale assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

3.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo a Mediocredito Centrale. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

3.3. **Termine per la delibera di Mediocredito Centrale** - Le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta allegato, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

3.4. **Completamento delle richieste di autorizzazione** - Qualora Mediocredito Centrale nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3.5. **Decadenza delle richieste di autorizzazione** - Le richieste decadono d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta allegato, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale stesso.

3.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di autorizzazione** - Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti la concessione dell'*autorizzazione*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

4. MONITORAGGIO E CONTROLLI DI MEDIOCREDITO CENTRALE

4.1. **Dati da inviare entro il 31/3 e il 30/9** – Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno i soggetti richiedenti autorizzati devono far arrivare a Mediocredito Centrale un aggiornamento del parametro E) di cui alla Parte I del presente testo.

4.2. **Dati da inviare entro il 30/6 e il 31/12** – Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i soggetti richiedenti autorizzati devono far arrivare a Mediocredito Centrale un aggiornamento di tutti i dati di cui alla Parte I del presente testo.

4.3. **Aggiornamento dei dati** – Mediocredito Centrale, fermo restando quanto stabilito nei punti 4.1 e 4.2, può, in qualsiasi momento, richiedere ai soggetti richiedenti autorizzati un aggiornamento dei dati di cui alla Parte I del presente testo.

4.4. **Controlli** - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli, visite ed ispezioni sui soggetti richiedenti autorizzati al fine di accertare la veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta allegato.

5. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1 **Revoca d'ufficio dell'autorizzazione** - Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 4.1 e 4.2 è motivo di revoca dell'*autorizzazione*.

5.2. **Delibera del *Comitato*** – Con delibera del *Comitato* l'*autorizzazione* può essere revocata in qualsiasi momento.

Data..... / ..... / ....

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA

POS. MC [ ]
(a cura del Mediocredito Centrale)

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LEGGE 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), LEGGE 266 /97 art. 15, D.M. 248/99

AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI E DEGLI ALTRI FONDI DI GARANZIA A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

SOGGETTO RICHIEDENTE: *Telefono:........................ Fax:..............................*

Confidi (art.155 D.L. 1.9.93 n.385) ☐ ....

Altri fondi di garanzia (art. 106 D.L. 1.9.93 n. 385) ☐ ....
(denominazione sociale e forma giuridica)

Il sottoscritto chiede di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.M. del 31 maggio 1999, n. 248, a certificare, ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia, che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo.

Il sottoscritto dichiara:

- *di impegnarsi all'osservanza del vigente Regolamento per l'autorizzazione dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia a certificare il merito di credito;*
- *di impegnarsi a non richiedere l'intervento del Fondo di garanzia su operazioni relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia "3" di valutazione di cui alla Parte VI delle vigenti disposizioni operative del Fondo;*

....
(timbro e firma del richiedente)

Allegati da trasmettere:

1. *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo lo schema di cui a pagina 2 del presente modulo.*
2. *Documentazione comprovante il rilascio del rating da parte di apposita agenzia.*
3. *Documentazione comprovante la stipula del contratto di controgaranzia con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).*
4. *Documentazione comprovante l'ottenimento della certificazione di qualità (ISO 9001 – ISO 9002).*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N.15 DEL 4/1/1968 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Mod. 26 P

C.A. 23

Il/La sottoscritto/a ...., nato/a a ....il ....

codice fiscale ...., nella sua qualità di ....

del confidi (ex art.155 D.L. 1.9.93 n.385) o del fondo di garanzia (gestito da intermediario ex art. 106 D.L. 1.9.93 n. 385) ....

codice fiscale .... Partita IVA ...., consapevole d'incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15, in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, con riferimento al confidi o al fondo di garanzia

DICHIARA

quanto segue:

Data di avvio dell'operatività (data di delibera della prima garanzia)	....
Entità del fondo rischi monetario	Lit. ....
Certificazione dell'ultimo bilancio approvato	Si ☐ No ☐
Rapporto: perdite (uscite monetarie + vincoli – recuperi) relative ad operazioni ammesse negli ultimi 10 esercizi completi / volume garanzie concesse negli ultimi 10 esercizi completi	Lit. .... / Lit. .... pari a .... %
Numero imprese associate	....
Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi completi	Lit. ....
Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (convenzioni effettivamente operative)	....
Rapporto: volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / volume garanzie concesse relativo agli ultimi 10 esercizi completi;	Lit. .... / Lit. .... pari a .... %
Rapporto: volume garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine /volume garanzie concesse relativo agli ultimi 3 esercizi completi;	Lit. .... / Lit. .... pari a .... %
Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	....
Ambito di operatività regionale	Si ☐ No ☐

DICHIARA INOLTRE

che la struttura interna atta alla valutazione del merito di credito e il sistema informativo per la gestione delle operazioni corrispondono fedelmente a quanto descritto nella relazione allegata, composta di n. .... fogli timbrati e firmati.

....

(timbro e firma)

N.B.: La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ex lege n. 127/97 ed ex art. 2, commi 10 e 11 della legge n. 191/98, ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia presentata o inviata per posta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

00A10543

DECRETO 21 luglio 2000.

Costituzione del comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il triennio 2000-2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto il decreto 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano nominati i componenti ed i segretari del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla Consap S.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) le attività pubblicistiche già svolte dall'INA - Ente Pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n 359;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1997 con il quale è stato ricostituito il Comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 346/1993 i componenti ed i segretari del citato Comitato durano in carica un triennio e pertanto occorre provvedere alla ricostituzione dello stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui all'art. 2 del decreto 22 giugno 1993, n. 346, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo 1 è composto oltre che dai membri di diritto della Consap S.p.a., di cui all'art. 2 del decreto 22 giugno 1993, n. 346, dai seguenti membri:

dott. Raffaele Morrone - dott. Enrico Valenzi, dirigenti in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

avv. Cesare Citro, dirigente dell'Area della Consap S.p.a., per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

dott. Alberto De Gaetano, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

dott. Romeo Romei, in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute.

Art. 3.

Le funzioni di segretaria del Comitato sono espletate dall'avv. Michele Palmiero, dirigente di primo grado della Consap S.p.a. e dalla dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, funzionario di nono livello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Roma, 21 luglio 2000

Il direttore generale: CINTI

00A10480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Chiancali Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa «Chiancali Zoo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Potenza, in contrada Chiancali;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Chiancali Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, contrada Chiancali, costituita in data 2 marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio di Potenza, omologato dal tribunale di Potenza con decreto 22 marzo 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Ministro*: PILONI

00A10446

DECRETO 11 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) «Coop. Orchidea», con sede in Parete, per rogito Ventrosini in data 3 giugno 1993, reg. soc. 14457/93, BUSC 4521/263547;

2) «Coop. degli Amici», con sede in Recale, per rogito Santoro in data 18 maggio 1989, reg. soc. 9692/89, BUSC 3957/243595;

3) «Coop. Aba», con sede in Aversa per rogito Barletta in data 16 ottobre 1975, reg. soc. 230/75, BUSC 1604/141644.

Caserta, 11 luglio 2000

Il dirigente: FINAMORE

00A10447

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, nel quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15, del predetto art. 1 nel quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 2691 del 4 novembre 1996, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri protocollo n. 072 dell'11 aprile 2000 con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo n. 1251 e sul capitolo n. 1253;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione delle quote per l'importo di L. 730.000.000.000 sul capitolo n. 1251 (ex 1668) a favore delle regioni a statuto ordinario e per l'importo di L. 19.273.000.000 sul capitolo n. 1253 (ex 1670) a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, secondo gli importi risultanti rispettivamente alle colonne n. 14 della tabella *A* e n. 8 della tabella *C,* allegate al menzionato decreto ministeriale n. 2691/1996;

Autorizza

il pagamento della somma di L. 730.000.000.000 sul capitolo 1251 (ex 1668) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse, nonché il pagamento della somma di L. 19.273.000.000 sul capitolo 1253 (ex 1670) del medesimo stato di previsione, a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul conto corrente che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse.

Regioni a statuto ordinario (cap. 1251)	Competenza 2000	Numero c/c
Abruzzo	14.354.000.000	22701
Basilicata	8.151.000.000	22712
Calabria	18.894.000.000	22702
Campania	103.037.000.000	22711
Emilia-Romagna	49.037.000.000	22713
Lazio	157.659.000.000	22700
Liguria	32.262.000.000	22708
Lombardia	128.888.000.000	22718
Marche	15.355.000.000	22706
Molise	1.664.000.000	22704
Piemonte	56.498.000.000	22710
Puglia	40.394.000.000	22705
Toscana	46.600.000.000	22703
Umbria	9.454.000.000	22707
Veneto	47.753.000.000	22717
Totale . . .	730.000.000.000	

Regioni a statuto speciale (cap. 1253)	Competenza 2000	Numero c/c
Friuli-Venezia Giulia	3.230.000.000	22714
Sardegna	3.869.000.000	22709
Sicilia	12.174.000.000	22721
Totale . . .	19.273.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il dirigente generale: RICOZZI

00A10479

DECRETO 6 giugno 2000.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996 dei servizi di trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri protocollo n. 072 dell'11 aprile 2000 con il quale è affidata al Capo dell'Unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo n. 1251;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di L. 160.000.000.000, così come ripartita alla colonna n. 19 della tabella *A*/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 160.000.000.000 sul capitolo 1251 (ex 1668) dello

stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2000, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul conto corrente che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse.

Regioni a statuto ordinario (cap. 1251)	Quote 2000	Numero c/c
Abruzzo	2.584.000.000	22701
Basilicata	1.032.000.000	22712
Calabria	2.568.000.000	22702
Campania	27.120.000.000	22711
Emilia-Romagna	5.944.000.000	22713
Lazio	66.672.000.000	22700
Liguria	8.416.000.000	22708
Lombardia	18.832.000.000	22718
Marche	1.864.000.000	22706
Molise	288.000.000	22704
Piemonte	6.848.000.000	22710
Puglia	4.896.000.000	22705
Toscana	6.008.000.000	22703
Umbria	1.144.000.000	22707
Veneto	5.784.000.000	22717
Totale . . .	160.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2000

Il dirigente generale: RICOZZI

00A10478

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 giugno 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative - nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio-decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: $13^1/_4$ × 14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti

su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, alternati, lo stemma celebrativo del centenario della S.S. Lazio e lo scudetto tricolore, per un totale di cinque stemmi e cinque scudetti. Sul lato superiore è riportata la scritta «Il foglio di 12 francobolli vale L. 9.600 € 4,96».

La vignetta raffigura, in primo piano, un calciatore che indossa i colori della Lazio in azione di gioco e, sullo sfondo, un campo di calcio con i caratteristici segni grafici utilizzati dagli allenatori per teorizzare gli schemi di gioco; in basso sono riprodotti, a destra, lo stemma celebrativo del centenario della fondazione della società sportiva Lazio e, a sinistra, lo scudetto tricolore. Completano il francobollo la leggenda «S.S. LAZIO CAMPIONE D'ITALIA 1999-2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A10546

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale agro-alimentare mondiale delle Nazione Unite» nel valore di lire 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Roma Capitale agro-alimentare mondiale delle Nazioni Unite»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo di «Roma Capitale agro-alimentare mondiale delle Nazioni Unite», nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: $13^1/_4$ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigura, in primo piano, la terra rappresentata come una sfera di vetro dove, idealmente, dai Paesi più ricchi spighe di grano raggiungono i Paesi più poveri; sullo sfondo, in alto, sono raffigurate le sagome dei monumenti più rappresentativi di Roma e, a sinistra, le sigle delle organizzazioni romane delle

Nazioni Unite: «FAO», «IFAD» e «WFP». Completano il francobollo la leggenda «ROMA CAPITALE AGRO-ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A10544

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati mondiali di ciclismo su pista juniores, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare ai Campionati mondiali di ciclismo su pista Juniores;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati mondiali di ciclismo su pista Juniores, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: $13^1/_4 \times 14$; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura un ciclista su un'immaginaria pista che delimita il profilo del globo terrestre; in alto, a sinistra, è riprodotto il logo dei Campionati. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA JUNIORES», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A10545

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del concorso internazionale «Come vedi il futuro» riservato agli studenti - nel valore di lire 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative - nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del concorso internazionale «COME VEDI IL FUTURO», riservato agli studenti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del concorso internazionale «Come vedi il futuro», riservato agli studenti, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: $13^1/_4$ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta riproduce il disegno selezionato in occasione del concorso, raffigurante un bimbo in procinto di salire un una scala che, idealmente, collega la terra ad un altro pianeta. Completano il francobollo la leggenda «COME VEDI IL FUTURO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» e € 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A10547

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche, di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila «Le generazioni e lo spazio» nel valore di lire 800 - € 0,41 per ciascun soggetto, raccolti in un foglietto (lire 1.600 - € 0,83).

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «Le generazioni» ed uno a «Lo spazio», nel valore di L. 800 - € 0,41, ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 1.600 - € 0,83).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 × 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × $13^1/_4$; formato carta del foglietto: cm 11 × 8; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

La vignetta del francobollo dedicato a «Le generazioni» riproduce sullo sfondo una moltitudine di persone a rappresentare l'umanità e, in sovrimpressione, profili umani che seguono idealmente il ciclo della vita. La vignetta del francobollo dedicato a «Lo Spazio» raffigura la sagoma di un uomo che si evidenzia su un fondino realizzato da un gioco di linee continue che ricordano le coordinate geografiche indicanti la latitudine e la longitudine della terra. Completano i francobolli le rispettive leggende, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «Le generazioni» e «Lo spazio». Fuori del riquadro sono riprodotti alcuni dei motivi rappresentati nei francobolli e precisamente, a sinistra, particolari della sagoma dell'uomo e linee latitudinali e longitudinali e, a destra, dettagli della moltitudine di persone e dei profili umani. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A10548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2000.

Approvazione della graduatoria finale relativa ai programmi operativi multiregionali presentati ai sensi del decreto direttoriale 19 aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 12 maggio 2000, con il quale il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto direttoriale 19 aprile 2000 è stato ridotto a venti giorni;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto direttoriale del 20 giugno 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione e la revisione della disciplina delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Ritenuto di procedere, sulla base del punteggio attribuito dal gruppo tecnico di valutazione, alla formazione della graduatoria definitiva dei programmi operativi multiregionali ritenuti idonei al finanziamento, con la determinazione per ciascuno di essi della spesa prevista ammissibile fino alla concorrenza dell'importo del contributo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto direttoriale del 19 aprile 2000;

Considerato che in caso di non idoneità di progetti esecutivi o di rinuncia del beneficiario si procederà alla sostituzione mediante scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto direttoriale 19 aprile 2000;

Viste le note n. 5 del 12 giugno 2000, n. 6 del 13 giugno 2000, n. 7 del 15 giugno 2000, n. 9 del 19 giugno 2000 con i quali il gruppo tecnico di valutazione ha restituito alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali i progetti pervenuti oltre il termine previsto dell'8 giugno 2000;

Considerato che i suindicati programmi non sono stati ritenuti valutabili dal gruppo tecnico di valutazione, in quanto pervenuti oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto direttoriale del 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 2000, ritenuti idonei al finanziamento da parte del gruppo tecnico di valutazione, così come di seguito riportata, fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a lire 140 miliardi, quale quota parte dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 499/1999, concernente la razionalizzazione degli interventi agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, citata nelle premesse:

Proponente/ capofila	Costo totale (milioni di lire)	Finanziamento approvato (milioni di lire)	Punteggio
Oliveti d'Italia S.c.p.a.	12.255,600	9.156,000	230,242
MOC-Olimer S.r.l.	4.150,000	3.637,500	210,459
Consorzio Interregionale Produzioni Agricole Biologiche –S.c.r.l.	5.210,000	5.210,000	163,345
CO.NA.PI. S.c.r.l.	4.794,000	2.686,700	160,181
ConAv Biosicurezza	9.855,000	4.397,000	104,404
Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano	14.185,000	7.090,100	93,154
Parmalat S.p.A.	124.455,000	68.450,250	80,648
Citterio S.p.A.	80.000,000	44.000,000	74,245
TOTALE	254.904,600	144.627,550	

Art. 2.

È approvata, altresì, la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, ritenuti idonei e finanziabili, mediante scorrimento della graduatoria esclusivamente in caso di non idoneità di progetti esecutivi o di rinuncia di beneficiari indicati al precedente art. 1, così come di seguito riportata:

Proponente/ capofila	Costo totale	Finanziamento approvato (milioni di lire)	Punteggio
Proincarne Associazione Produttori Carni Bovine dell'Emilia Romagna	2.954,500	1.577,250	70,831
Consorzio Latte A. Q.	63.519,789	39.356,329	67,662
Veronesi finanziaria S.p.A. (proponente) Agricola Italiana Alimentare S.p.A.	109.200,000	54.600,000	64,215
Salumificio di Langhirano S.r.l.	2.574,000	1.415,700	63,319
Granarolo S.p.A.	33.161,000	18.238,550	60,837
Monte Senano S.r.l.	15.600,000	9.840,000	60,792
C.C.B.I. Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane	2.773,000	2.142,500	58,021
Peviani S.p.A.	12.582,700	7.747,025	57,443
C.A.S. S.p.A.	21.840,000	10.701,600	57,086
Uno MOC S.p.A.	15.530,000	10.044,538	56,446
Consorzio Biomediterraneo	9.070,000	6.810,000	56,082
ASS.I.CA. (Associazione Industriali delle Carni)	3.417,000	1.708,500	55,287
ATIEOP	31.395,000	20.380,000	48,711
Cooperativa Nuova Generazione S.c..r.l.	15.100,000	11.555,000	48,396
Consorzio Mediterraneo AOP S.c.r.l.	27.211,000	15.063,350	48,148
Agricola Grains S.r.l.	8.596,000	4.212,000	45,265
Geagri Gestioni S.r.l.	28.930,000	19.707,000	42,947
Italcarni S.c.r.l.	36.759,200	29.275,200	42,018
AVI S.c.r.l.	19.836,704	10.910,187	39,778
Veronesi Finanziaria (proponente) Montorsi F. S.p.A. (capofila)	71.000,000	35.500,000	37,895
Orogel S.c.r.l.	12.950,000	7.123,000	37,125
O.P.- C.O.O.P.A.	12.989,760	7.144,368	36,683
ATI Cereali Qualità Controllata	19.456,000	10.905,950	35,179
Gianni Petrelli S.a.s.	19.855,629	14.891,721	34,955
SAL.PI. uno S.r.l.	24.600,000	13.530,000	34,104
Agriform S.c.r.l.	16.249,000	7.830,300	32,266
OPOE- Organizzazione Prodotti Ortofrutticoli Europe S.c.r.l.	17.091,000	10.316,650	31,896
C.O.TRA.PO. (Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano) S.c.r.l.	9.800,000	5.390,000	31,622
Burro delle Alpi - S.A.B.A. S.p.A.	3.517,000	1.723,000	31,527

Proponente/ Capofila	Costo totale (milioni di lire)	Finanziamento approvato (milioni di lire)	Punteggio
Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano	1.251,000	1.251,000	31,123
Casearia Brazzale S.p.A.	4.499,999	2.204,987	30,526
Fratelli Emiliani S.p.A.	10.000,000	5.500,000	30,056
Love carni S.c.r.l.	50.000,000	27.500,000	28,599
Ortoserre	72.785,200	56.342,400	27,608
Malocco Vittorio e Figli S.p.A.	5.980,800	3.289,440	27,538
Prosciuttificio di Boschetto S.r.l.	8.272,000	4.549,600	27,293
Consorzio IFI	14.466,631	10.353,498	26,850
P.A.S.A.M	10.000,000	7.500,000	26,596
Rovagnati S.p.A.	34.117,000	17.058,000	26,247
Brunelli Sud S.p.A.	9.961,266	5.478,696	24,469
Meridiana Moc S.r.l.	9.088,000	6.815,250	24,380
Dister S.p.A.	12.219,600	6.720,780	24,265
Conserve Italia S.c.r.l.	39.228,500	22.015,675	23,712
Premiovini S.p.A.	26.900,000	16.233,000	22,035
Casearia Monti Trentini S.p.A.	3.400,000	1.870,000	21,211
Finriso S.r.l.	2.983,600	2.965,600	21,207
Consorzio Interregionale Agroalimentare Mediterraneo S.c.r.l.	16.540,000	11.950,000	21,088
P.A.M. (Produttori Associati del Metapontino) S.c.r.l.	30.308,666	22.906,500	21,043
Sorgeva S.c.r.l.	16.665,000	9.165,750	20,092
Coop.agricola "Il Quadrifoglio" a r.l.	2.793,995	2.095,496	19,013
Gennaro Auricchio S.p.A.	26.690,000	14.679,500	16,985
CAP Consorzio Agrario di Parma	4.376,000	2.406,800	16,596
Ditta AGRI 2000 S.r.l.	3.411,000	2.558,250	16,320
Bartolucci Guido S.r.l.	1.680,000	924,000	13,730

Art. 3.

Sono ritenuti idonei e finanziabili con riserva di accertare l'autenticità della dichiarazione bancaria prodotta i seguenti programmi: Cooperativa nuova generazione S.c.r.l.; Consorzio interregionale agroalimentare mediterraneo S.c.r.l.

Art. 4.

Successivo provvedimento riguarderà gli elenchi dei programmi operativi multiregionali non ricevibili e non idonei al finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 30 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10958

DECRETO 5 luglio 2000.

Elenchi dei programmi operativi multiregionali pervenuti oltre i termini previsti dal decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto direttoriale del 12 maggio 2000, e dei programmi ritenuti non idonei al finanziamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 12 maggio 2000, con il quale il termine di presentazione dei programmi operativi multiregionali, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto direttoriale 19 aprile 2000 è stato ridotto a venti giorni;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il Gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto direttoriale del 20 giugno 2000;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione e la revisione della disciplina delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego;

Visti gli atti depositati dal predetto Gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, di approvazione della graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali presentati ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 2000 e, in particolare, l'art. 4 che demanda ad un successivo provvedimento la pubblicazione degli elenchi dei programmi operativi multiregionali non ricevibili e non idonei al finanziamento;

Viste le note n. 5 del 12 giugno 2000, n. 6 del 13 giugno 2000, n. 7 del 15 giugno 2000, n. 9 del 19 giugno 2000, n. 13 del 22 giugno 2000 con le quali il Gruppo tecnico di valutazione ha restituito alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali i programmi pervenuti oltre il termine previsto dell'8 giugno 2000;

Considerato che i suindicati programmi non sono stati ritenuti valutabili dal Gruppo tecnico di valutazione, in quanto pervenuti oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto direttoriale del 12 maggio 2000;

Vista la nota n. 18 del 3 luglio 2000 con la quale il Gruppo tecnico di valutazione ha trasmesso alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali l'elenco dei programmi ritenuti non idonei al finanziamento, con le relative motivazioni;

Ritenuto di poter procedere, sulla base della documentazione fornita dal Gruppo tecnico di valutazione, alla formazione dei citati elenchi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ritenuti non ricevibili, in quanto pervenuti oltre il termine di giorni venti, previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del 19 aprile 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del 12 maggio 2000, i seguenti programmi:

NUMERO ORDINE	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA
1	Industrie Latte G. Alberti & C. S.p.A. (IM)
2	APOR (RM)
3	Cantina Cerveteri Scarl (RM)
4	Consorzio Agrario Provinciale della Lucania (PZ)
5	Azienda Agricola Danicarci (PA)
6	Giovanni Fatta (PA)
7	Natura Gel S.r.l. (LE)
8	Mediterraneo POM S.a.s. (NA)
9	L'Ape Regina S.r.l. (CE)
10	Associazione Risicoltori Piemontesi (VC)
11	Cooperativa Rinascita 70 a r.l. (NU)
12	Cooperativa Agricola S. Gennaro (FG)
13	La Serena S.r.l. (AV)

NUMERO ORDINE	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA
14	Consorzio Qualità della Carne Bovina (MI)
15	Consorzio della Carne di Enna e dei Nebrodi
16	Cooperativa L'Aurora a r.l. (RC)
17	G. Peccerillo & C. Esposito S.n.c. (SA)
18	Cicalese Frutta S.r.l. (SA)
19	Cooperativa Agricola Campora a r.l. (CS)
20	Cooperativa Agricola S. Michele Arcangelo (CH)
21	Associazione Molisana Produttori Cerealicoli Scarl (CB)
22	Azienda Agricola Palazzo Vecchio (FI)
23	Messina Davide (SI)
24	Società Ortofrutticola Sarda S.r.l. (OR)
25	Ditta individuale Chianetta Giuseppe (AG)
26	Azienda Agrituristica Coscio di Badia S.a.s.
27	Oleificio San Pietro di Spitali Antonino e C. S.a.s.

Art. 2.

Sono ritenuti non idonei al finanziamento i programmi di seguito riportati, con le relative cause di esclusione:

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
5	E. Invernizzi & C. S.p.A.	Dati insufficienti per quantificare la multiregionalità; investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
7	A.M.C. S.c.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazioni bancarie)
11	L'Ortolana S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma. Mancano i dati necessari alla valutazione di cui all'art.5 comma 3 A.B.C del D.M 19/04/00
12	Tesori Mediterranei-G.I.V. S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
13	Raffaele Viscardi S.r.l. – Industria Conserve alimentari	Mancano i dati aziendali previsti dallo schema All. C del D.M 19/04/00
15	Azienda agricola Archimede di Giuliano G.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
16	I tre colli S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
17	S.I.L.F.A. S.c.r.l. (Società Irpina Lavorazione Frutta e Affini)	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
18	Coop. Granfrutta Zani a r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
20	Prosciuttificio Duca d'Este S.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazione bancaria)
23	Speedy 97 S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia di Speedy, bilancio, certificato CCIAA di Coop. Rossarance)
24	Monini S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
25	Morando S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
26	F.lli Sacla S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
27	Agricola Berica S.c.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
29	Farchioni olii S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
30	Gotto d'Oro S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
31	PAI S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
32	I.B.I.S. (Industria Bussetana Insaccati Suini) S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
33	Grande Valle S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
34	"O.S.A." Società Ortofrutticola	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
35	Santi & C. S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
36	F.lli Ponti S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
37	"F.lli Veroni fu Angelo" S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
38	Operti S.n.c.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
39	Agri.Med.2000 S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
40	Azienda A. Bertolami	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
41	FAS- Frigo Autoporto Sud S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
42	Igor S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
43	Ida S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
44	B & B Frutta S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
45	F.lli Gancia & C. S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
46	Albino Chiesa S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
47	Geal Carni S.p.A.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
48	Kraft Foods Italia S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
50	Consorzio Cooperativo Valle Stura S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
52	Allevamenti Due V. S.s.	Mancanza requisiti societari. Investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
53	Cantina Enotria	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
54	Impresa Agricola Panicciara	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
55	Carta Celestina	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; documentazione incompleta (attestazione antimafia)
56	Vinagry S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
57	Cooperativa Agricola Cantina Sociale "Primavera" S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
58	Biogeos Consorzio di Impresa	Documentazione incompleta (Atto costitutivo Consorzio, attestazione antimafia, tutta la documentazione relativa alle imprese partecipanti). Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
59	Cooperativa Agricoltori Diretti "Plenilia" a r.l. (primo proponente dell'ATI)	Documentazione incompleta (dichiarazioni bancarie). Non è dimostrata la multiregionalità del Programma. L'ATI non è costituita giuridicamente
60	Industrie Togni S.p.A.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
61	Fratelli Cambise S.s.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma. Documentazione parziale Allegato B del D.M. 19/4/00
62	Accademia dei Racemi S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
64	Qualità Garantita S.c.r.l.	Mancano le dichiarazioni bancarie. L'ATI non è costituita giuridicamente

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
65	Fratelli Giacomaniello S.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazione di cui al punto 5 dell'allegato B)
66	Ambrosi S.p.A.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia, impegno a fornire informazioni al MiPAF)
67	Agricola Forte Cesare S.c.r.l.	Documentazione incompleta (manca la documentazione di Comunità Incontro Onlus, Coop. Agricola Terra Nostra, Coop. Pan); investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
69	Cantina Sociale "Luca Gentile" S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
72	Latteria Soresimese S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
74	Cavit Cantina Viticoltori S.c.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
75	Con.sv.agri.S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
76	Impresa agricola Di Giuseppe Mauro	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
77	Impresa Cantagallo Tiziano	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
78	Metalferro S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
79	Naturavicola S.c.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia, stato della società); investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
81	Ditta Dangelo Salvatore	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
82	Conerpo S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma. Documentazione incompleta (stato della società per Campoverde Policoro e dichiarazione bancaria Conerpo)
83	Azienda agricola Torre di Mezzo	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
84	A.T.I. -Lattebusche- Latteria della vallata Feltrina S.c.r.l.- (Capogruppo)	Documentazione incompleta (attestazione antimafia e stato della società Piemonte Latte e attestazione antimafia Caseificio sociale di Montirone)
85	Moncada Salvatore S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
86	Mediagricola S.a.s del Dr. G. Sarno	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
87	Ortofrutta meridionale S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
88	SMEA S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
89	Azienda Agricola Vitivinicola S. Lorenzo	Documentazione incompleta (attestazione antimafia). Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
90	Agri Coop. Cooperativa a r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
91	Cooperativa agricola La Guardiense S.c.r.l.	L'ATI non è costituita giuridicamente
95	Zarpellon S.p.A.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia e impegno a fornire informazioni al MiPAF)
96	Associazione produttori ortofrutticoli Veneto Friulana (APOVF) S.c.r.l.	L'ATI non è costituita giuridicamente; documentazione incompleta (manca la documentazione allegato B D.M. 19/4/00 dei soggetti partecipanti)
98	Jupiter S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
99	Luigi Ugolotti S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
100	Ortocori S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
101	Cesare Fiorucci S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
102	Parmareggio S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
106	Dusty Rendering S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
107	Nuova Villarotta S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
109	Del Monte produzione integrata certificata	Documentazione incompleta (certificato CCIAA stato della società per Moc Ciro, Apo. Scaligera, Del Monte Italia)
110	Cooperativa Modenese Essicazione Frutta S.c.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
111	Alfano Fiori S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
112	Unione Nazionale Associazioni Cerealicoltori e Semi Oleaginosi U.N.A.Ce.	Documentazione incompleta (allegato B-D.M. 19/4/00 punti 1, 2, 3)
113	U.N.A.Ce.	Documentazione incompleta (allegato B-D.M. 19/4/00 punti 1, 2, 3)
114	Rose e Fiori S.c.r.l.	Investimenti non previsti dalla tabella 1, allegato A del D.M 19/04/00
115	Caviro S.c.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
116	CO.S.A.P. S.c.r.l. – Consorzio nazionale per lo sviluppo delle produzioni agricole	Documentazione incompleta (allegato B-D.M. 19/4/00 relativa ai soci)
117	Wuber S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
118	Consorzio "Il pugnalone"	Manca documentazione allegato B-D.M. 19/4/00
119	Salumificio Fratelli Beretta S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
120	Medeghini –Industria agricola casearia S.n.c.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
121	Quinta Stagione S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
122	Az. Agricola Tattoni Giovanni Battista	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
125	Agricola Fortore S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
128	Coop. Agrumaria Ortofrutticola Olearia S.c.r.l.	ATI non costituita giuridicamente; documentazione incompleta (certificato CCIAA, dichiarazione bancaria di Valle del Bonamico, punti 3, 4, 5 allegato B-D.M. 19/4/00 di Coop. Agrumaria Ortofrutticola Oleraria, stato della società e dichiarazione bancaria di Bimare)
129	Agricola Arna S.a.s.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
130	OVI.CA. Associazione di produttori ovini e caprini delle Marche	Mancanza dei requisiti societari e della relativa documentazione
132	Casa Vinicola Calatrasi S.r.l. (referente)	Documentazione incompleta (attestazione antimafia di Coop. Castel di Maranfusa e Az. Haas Franz); investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
133	Consorzio G-Biosana Frutta	Mancanza dei requisiti societari; documentazione incompleta per Cons. G-Biosana Frutta, Capuzzo, Cico, Coppola, Salvi Vivai, Unacoa, Veba coop.; non è dimostrata la multiregionalità del Programma
135	Consorzio in fase di costituzione tra: COPOP, COTRAPA2000, COVALPA; FRUTTAGEL, SCAC, MISA e ACOM	Mancanza dei requisiti societari (consorzio non costituito giuridicamente)
136	Consorzio Interregionale TALOS	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
137	CONICOOP VITERBESE S.c.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia, stato della società, punto 2 allegato B-D.M. 19/4/00)
138	Consorzio Agrario delle Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
139	Coop. Produttori Latte Amatrice	Mancanza documentazione allègato B-D.M. 19/4/00. Mancanza dei requisiti societari
140	Associazione Nazionale Bieticoltori	Mancanza requisiti societari e relativa documentazione allegato B-D.M. 19/4/00
142	Al Coop. Allevatori Avicoli S.c.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
143	VOG Lavorazione Frutta S.c.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
146	Consorzio APO di Salerno S.c.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società)
147	Consorzio APO di Salerno S.c.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società)
148	Battisti Cereali S.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società); investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
150	Central Frigor Marconi S.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE; non è dimostrata la multiregionalità del Programma
152	Florconsorzi	Documentazione incompleta (bilanci e dichiarazione bancaria)
153	APOC Salerno	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società); investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
154	Azienda Agricola Di Carmine Adina	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
155	Cantina Tollo S.c.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
156	Cevico S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
157	Le Romagnole S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
158	Consorzio Regionale Agrizootecnico	Documentazione incompleta (attestazione antimafia, bilanci incompleti)
159	Cofcooper S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; non ammissibile ai finanziamenti della Tab. 2 (Allegato A al D.M. 19/4/00)
160	Industria Macellazione Valle del Leo S.p.A.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
163	Associazioni Tabacchicoltori Italia Centrale S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
164	Società Consortile Citrus Italia S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
165	La Faraona S.c.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
166	Consorzio Produttori Latte di Milano (CPLM)	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
167	Kroton Bios S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
168	Hera Biol S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; non è una società costituita giuridicamente
169	Cooperativa Agrobiologica S.c.r.l. (Gruppo Mustiola)	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
170	Casa Vinicola G. Garofoli S.p.A.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
171	APO Interpiana	Mancano requisiti societari. Dichiarazione bancaria incompleta
172	Covis Cantina ed oleificio sociale di Squinzano	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
173	O.P. Verardi S.c.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società)
174	Agrimed S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
179	UNAPA (Unione Nazionale Associazioni dei Produttori di Patate)	Mancanza requisiti societari
181	Generalfruit S.c.r.l.	ATI non costituita giuridicamente
182	Arechi s.c.a.r.l. -Società Consortile Olivinicola a r.l. (proponente ATI)	ATI non costituita giuridicamente
185	Agriexport Sardegna S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
186	Avicola Marchigiana S.c.r.l.	Documentazione incompleta (punto 2 allegato B-D.M. 19/4/00)
187	Menù S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
188	STAR S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
189	Di Vita S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
190	CITRA S.c.p.a.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
191	Quargentan S.p.A.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
192	Soc. Coop. a r.l. Consorzio Agrario di Siena	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
193	Ortofrutticola Martufi & Pallavicino S.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società)
194	Due Valli S.r.l.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
195	Gruppo Floritalia S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
196	Agricarni S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
197	ATI (in via di costituzione) – CEDA S.r.l.	ATI non costituita giuridicamente
198	Consorzio Tecno Agro	Mancanza documentazione allegato B-D.M. 19/4/00
199	Fiamma Vesuviana S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
200	Lodato Gennaro & C. S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
201	Azienda agricola Cirigliano Alfredo S.n.c.	Investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
202	Rispoli Luigi & C. S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
203	Ditta Faiella dott. Giuseppe	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
204	Pancrazio Industria conserve alimentari S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
205	Linardi - Casa vinicola S.n.c.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
206	De Clemente Conserve S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
207	De Gregorio Francesco	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIÓNE
208	Avicola Casaldunese S.n.c. di Focareta Michelina e c.	Investimenti in settori non ammissibili (produzione agricola)
209	Faiella & C. S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
210	S.I.A. (società iniziative agroalimentari) S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
211	La Dorotea di Giuseppe Alfano & C. S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
212	Conserve Manfuso S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
213	G3 S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
214	Coop.agricola a r.l. "S. Angela 86"	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
215	La Palmierina di Giovanni Palmieri Industria Conserve Alimentari	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
216	D & D Italia S.p.a.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
217	Azienda Vinicola Montevergine di Maccario Melchiorre –Impresa Individuale-	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
218	Avicola Iovine S.r.l.	Investimenti non ammissibili (produzione primaria)
219	Ditta Salvano S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
220	S. Stefano S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
221	Petrini S.p.A.	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
222	Pevianifrutta S.r.l.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
223	Ballarini S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
224	Logrò S.p.A.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
225	Centro Latte Savona S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
228	Torre Agricola S.r.l.	Documentazione incompleta (punti 1, 2, 3, 5 allegato B-D.M. 19/4/00)
229	A.J.S.P.O.A. (Associazione Jonico Salentina Produttori Ortofrutticoli ed Agrumari)	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società e antimafia)
230	Agroiampieri S.a.s.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
235	Aureli Mario Az. Agricola	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
236	Primavera S.r.l	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte, manca il requisito della multiregionalità
239	Co. Se.Ver. S.c.r.l.	Mancanza documentazione allegato B-D.M. 19/4/00
240	Coop. AGRIVESUVIO a r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
241	Agrigel S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; documentazione incompleta (attestazione antimafia)
242	Consorzio Qualitas	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE (proponente: Mignini, Pedetti); non è dimostrata la multiregionalità del Programma (proponente: Molino S. Francesco)
243	Associazione Mattacer	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
244	Associazione provinciale allevatori di Potenza	Mancanza documentazione allegato B-D.M. 19/4/00
245	Grillo Pasquale (impresa individuale)	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; Intervento al di fuori di quanto previsto dal Bando (produzione primaria); carenza di informazioni per l'attribuzione del punteggio di valutazione
246	Il Granaio dell'Alto Bradano S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
247	Re Sole S.c.r.l.	ATI non costituita giuridicamente; non è dimostrata la multiregionalità del Programma
248	Ditta Buttarelli Luigi -Impresa Individuale	ATI non costituita giuridicamente; documentazione incompleta; investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
249	Suolo e salute S.r.l.	Documentazione incompleta allegato B-D.M. 19/4/00
250	Azienda agricola Giacchi Angelo Gianbattista	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società, dichiarazione bancaria, bilanci). ATI non costituita giuridicamente
251	Azienda Agricola Fratelli Carpentiere S.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazione bancaria)
252	Piccola Società Cooperativa Verde Frutta s.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società e antimafia, dichiarazione bancaria)
253	Cantina Sociale Frentana S.c.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia)
254	Centro Carne S.n.c.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza stato della società)
255	Cooperativa Ortofrutticoli San Nicola S.c.r.l.	Mancanza requisiti societari. Documentazione incompleta allegato B-D.M. 19/4/00 di Coop. Ortofrutticoli S. Nicola, Az. Agr. G. Lo Bianco, Az. Agr. L. Pantoli, Az. Agr. Terra Viva
256	ASSOSAIV S.c.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazione bancaria)
257	Assoservizi S.r.l.	Documentazione incompleta (dichiarazione bancaria di Assoservizi, punti 2, 3, 5 allegato B-D.M. 19/4/00 dei soci) ; non è dimostrata la multiregionalità del Programma
258	Coop. Sociale Valle Verde a r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
259	Odorizzi Giovanni	Documentazione incompleta (punto 2 allegato B-D.M. 19/4/00); non è dimostrata la multiregionalità del Programma
260	Verona Biofrutta S.c.r.l.	Documentazione incompleta (punto 2 allegato B-D.M. 19/4/00)
261	Cooperativa Coldiretti Comprensorio Murgia Nord Soc. Coop. Agricola Zootecnica a r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; documentazione incompleta tranne per Cons. Imp. Zootecniche e C.D.M.
262	Vivai Umbri di Brocani G.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
264	U.N.A.S.C.O.	Documentazione incompleta allegato B-D.M. 19/4/00 di Unasco, Dueaenne, Gruppo Toscano, Insieme, Olivicola Canino, Tomasello Olii Gruppo Alimentare (certificato CCIAA in originale) e carenza di informazioni per l'attribuzione del punteggio di valutazione
266	Azienda vinicola Minardi Andrea	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
267	La Radice S.a.s di De Carlo Rocco & C.	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
268	Biosud S.c.r.l.	Documentazione incompleta per tutti i soggetti eccetto Coop. Caseificio pugliese
271	Zooquality	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma; non è una società costituita in ATI
272	Delizie di Calabria S.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma

N. PROT.	SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA	CAUSE DI ESCLUSIONE
273	Consorzio Provinciale olivicoltori	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
274	Associazione produttori tabacco Nuova Europa	Investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
276	Az. Agr. Turi Aldo Giovanni	Programma non pervenuto alle Regioni coinvolte
278	Consorzio per la tutela del formaggio Asiago	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
279	C.I.O. Serene Star - Fruttunion S.c.r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
280	Finoliva S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia, certificato CCIAA senza stato della società)
282	Ruffolo S.r.l.	Documentazione incompleta (attestazione antimafia); investimenti in settori non ammissibili ai sensi della decisione 94/173/CE
283	O.P. AGROS S.c.r.l.	Documentazione incompleta (punti 2 e 4 allegato B-D.M. 19/4/00)
286	Consorzio Prodotti Tipici del Basso Lazio S.c.r.l.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza antimafia e stato della società)
287	Azienda Agricola Edoardo Saddò	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza antimafia e stato della società)
288	CO. N. GE. R. a r.l.	Non è dimostrata la multiregionalità del Programma
289	Campoverde Calabria S.c.r.l.	ATI non costituita giuridicamente; documentazione incompleta (certificato CCIAA senza antimafia e stato della società); non è dimostrata la multiregionalità
290	Finoliva Global Service S.p.A.	Documentazione incompleta (certificato CCIAA senza antimafia e stato della società); non conforme alla normativa comunitaria
292	Provincia di Mantova	Mancanza documentazione allegato B-D.M. 19/4/00

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10959

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - IN LIQUIDAZIONE

DISPOSIZIONE APPLICATIVA 25 luglio 2000, n. **3.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 2000/2001.

Al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione cereali

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assolzoo)

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2000/2001.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2000 e termina il 30 giugno 2001. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2001, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992. Si precisa che il termine del 30 aprile 2001 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute successivamente a tale termine all'A.I.M.A. in liquidazione (di seguito denominata A.I.M.A.).

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'A.I.M.A. a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) in ogni sua parte, spedita in plico raccomandato o trasmesso tramite telefax, con obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia.

Qualora l'offerta sia ammissibile l'A.I.M.A. comunicherà al più presto all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore non scaricata.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2001.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'A.I.M.A. non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'A.I.M.A. stessa. A tal fine il conferente dovrà inviare apposita documentazione giustificativa delle spese di trasporto sostenute; qualora tali spese siano superiori a quelle riconosciute dall'A.I.M.A., la stessa rimborserà la somma inferiore.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino, corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'A.I.M.A. all'ente assuntore nonché le minori spese di trasporto

che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'Assuntore possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni, presso un laboratorio di analisi designato dall'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. fa eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati, entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

L'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partite di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'A.I.M.A. sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 6, lettere *a), b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 824/2000 del 19 aprile 2000.

La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'A.I.M.A. via fax entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione della presa in consegna. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione bancaria di importo pari al 30% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato 2.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'A.I.M.A. e/o organismi di controllo incaricati dall'A.I.M.A. medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 824/2000:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati gli eventuali trasferimenti; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

l'Ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'A.I.M.A. o da organismi di controllo incaricati dall'A.I.M.A. medesima.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 110,25 euro/tonnellata.

Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2000 e cioè 126,19 euro/tonnellata.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nel le allegate tabelle (*B-C-D-E-F-G*) nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'A.I.M.A. tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto al conferente, il quale può scegliere il pagamento anche in euro.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'A.I.M.A., saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

Il commissario liquidatore: PILO

ALLEGATO 1

A.I.M.A. - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO - IN LIQUIDAZIONE
Via Palestro, 81 – 00185 ROMA

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2000/2001

REG. U.E. n°. del

CATEGORIA MERCEOLOGICA

Burro [ ] Carne [ ] Cereali [ ] Olio [ ] (Barrare solo una casella)

QUADRO A - Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

PARTITA IVA (Obbligatoria) :
Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :
Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal conferente)

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)
Cognome :
Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale :
Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /
Comune : Prov.: C.a.p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

[ ] **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N. Conto/Corrente :
Istituto : Agenzia : Comune :
Prov.: C.a.p. :

[ ] **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)

N. Conto/Corrente :
Comune : Prov.: C.a.p. :

[ ] **3 – Vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia**

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg/Hl) :

Peso Netto : Peso Lordo : Tara :

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Assuntore in proposta di conferimento)

Partita IVA :

Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Assuntore in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento — N. allegati

1) ☐ Fidejussione pari al ☐ % controvalore del prodotto di £. ☐ ☐
Rilasciata da ______________________ il : ______________

2) ☐ certificato della Canc. del Tribunale e della CCIAA se trattasi di persona giuridica ☐

3) ☐ certificato della CCIAA se trattasi di ditta individuale o altre società ☐

4) ☐ certificato di residenza se trattasi di persona fisica ☐

5) ☐ certificato di analisi relativo al prodotto offerto ☐

6) ☐ fotocopia del certificato di attribuzione numero di Partita IVA dell'azienda ☐

7) ☐ fotocopia del tesserino Codice Fiscale rappresentante legale ☐

8) ☐ allegati B 1 ☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso assuntore.

2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'assuntore.

3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore.

4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :
☐

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :
☐

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐

7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.

8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a ☐

Il ☐
Giorno mese Anno

☐
(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA 1 - Burro

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	TIPOLOGIA
TONN	TONNELLATE

SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)

PROD.	QUALITA'	TIPOLOGIA
200	001	BURRO

SEZ. III (Caratteristica prodotto)

CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	GRASSO	%
02	UMIDITA'	%
03	MATERIA SECCA NON GRASSA	%
04	GRADO DI ACIDITA' IN ACIDO OLEICO	%
05	REAZIONE ALLA FOSFATASI	1 = Negativo 2 = Positivo

TABELLA 2 - Carne

SEZ. I (Unità di Misura)

CODICE	TIPOLOGIA
KG	CHILOGRAMMI

SEZ. II (Tipo prodotto)

PROD.	TIPOLOGIA
501	BOVINI

SEZ. III (Qualità prodotto)

QUALITA'	TIPOLOGIA
001	5 COSTOLE ANTERIORE E 8 COSTOLE POSTERIORE DIRITTO
002	8 COSTOLE ANTERIORE E 5 COSTOLE POSTERIORE DIRITTO
003	5 COSTOLE ANTERIORE E 8 COSTOLE POSTERIORE PISTOLA
004	8 COSTOLE ANTERIORE E 5 COSTOLE POSTERIORE PISTOLA

SEZ. IV (Caratteristica prodotto)

CATEGORIA 'A' CODICE	SVILUPPO MUSCOLARE		STATO INGRASSAMENTO		VALORE ESPRESSO IN :
01	S	Super	02	Scarso	Non va indicato
02	S	Super	03	med. Imp.	Non va indicato
03	E	Eccellente	02	Scarso	Non va indicato
04	E	Eccellente	03	med. Imp.	Non va indicato
05	U	Ottimo	02	Scarso	Non va indicato
06	U	Ottimo	03	med. Imp.	Non va indicato
07	R	Buono	02	Scarso	Non va indicato
08	R	Buono	03	med. Imp.	Non va indicato
09	O	Abbastanza buono	02	Scarso	Non va indicato
10	O	Abbastanza buono	03	med. Imp.	Non va indicato
11	P	Mediocre	02	Scarso	Non va indicato
12	P	Mediocre	03	med. Imp.	Non va indicato

TABELLA 3 - Cereali		
SEZ. I (Unità di Misura)		
CODICE	*TIPOLOGIA*	
TONN	TONNELLATE	
SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)		
PROD.	*QUALITA'*	*TIPOLOGIA*
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	004	ORZO
001	005	SORGO
001	006	SEGALE
001	008	MAIS (GRANTURCO)

SEZ. III (Caratteristica prodotto)		
CODICE	*TIPOLOGIA*	*VALORE ESPRESSO IN :*
01	UMIDITA'	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA 4 - Olio		
SEZ. I (Unità di Misura)		
CODICE	*TIPOLOGIA*	
TONN	TONNELLATE	
SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)		
PROD.	*QUALITA'*	*TIPOLOGIA*
300	001	OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE
300	002	OLIO DI OLIVA VERGINE
300	003	OLIO DI OLIVA VERGINE CORRENTE
300	004	OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE

TABELLA 5 - Nazioni	
CODICE	*DESCRIZIONE*
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – *CONFERENTE* relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento. L'indicazione della partita IVA del conferente è obbligatoria.
- QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA* relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'assuntore e del magazzino dell'assuntore che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.

  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).
- QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA* relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.
- QUADRO D - *DICHIARAZIONE* relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AIMA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA / AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 98/99).

Reg. U.E.
Indicare il numero e la data del Reg. U.E. in base al quale è presentata l'offerta di vendita

Categoria merceologica
Barrare una sola casella, secondo il prodotto da offrire in vendita.

QUADRO A – *CONFERENTE*

SEZ. I *Dati identificativi del conferente*

Riquadro 1: *CONFERENTE*
Indicare la partita IVA (obbligatoria) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: *DOMICILIO O SEDE LEGALE*
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: *UBICAZIONE AZIENDA*
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).
Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: *RAPPRESENTANTE LEGALE*
Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II *Modalità di pagamento prescelta*

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.
Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancale o postale , è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – *DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA*

SEZ. I *Dati identificativi deposito del conferente*

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II *Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita*

Utilizzare le seguenti tabelle per compilare il codice prodotto e qualità a seconda della categoria merceologica scelta:
Tabella 1 – SEZ. II per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. II e SEZ. III per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. II per **CEREALI**
Tabella 4 – SEZ. II per **OLIO**

Indicare per ciascun prodotto e qualità in offerta di vendita il peso netto e per il burro anche il peso lordo e la tara secondo l'unità di misura convenzionale, vedi:

Tabella 1 – SEZ. I per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. I per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. I per **CEREALI**
Tabella 4 – SEZ. I per **OLIO**

Inoltre indicare il peso specifico per i cereali, il numero dei colli/pezzi per il burro e la carne, l'importo al netto delle tasse interne, franco deposito frigorifero (espresso in ECU per 100 Kg con due decimali al massimo) per il burro e la carne; la data di produzione per il burro; l'anno di produzione / raccolta per la carne e i cereali; il luogo di produzione per i cereali (secondo la Tabella 5 – Nazioni).

SEZ. III *Caratteristiche merceologiche*

Indicare per i prodotti burro, carne e cereali il codice caratteristica ed il valore caratteristica che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".
Se è presente il simbolo % il valore deve essere espresso in percentuale (per es. la percentuale di grasso o di umidità riscontrata), altrimenti scegliere uno dei valori indicati (per es. per la reazione alla fosfatasi = 0 per indicare che il risultato è negativo), oppure indicare un numero intero.

Utilizzare le seguenti Tabelle per compilare la colonna codice a seconda della categoria merceologia scelta:
Tabella 1 – SEZ. III per **BURRO**
Tabella 2 – SEZ. IV per **CARNE**
Tabella 3 – SEZ. III per **CEREALI**

SEZ. IV *Dati identificativi dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'assuntore presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. V *Dati identificativi deposito dell'assuntore in proposta di conferimento*

Indicare presso quale magazzino appartenente all'assuntore il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.

In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – *DOCUMENTAZIONE ALLEGATA*

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AIMA relativamente all'offerta presentata.
Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- *DICHIARAZIONE*

Indicare i vincoli tra il conferente e l'assuntore, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO 2

FIDEJUSSIONE BANCARIA

PREMESSO

- che la ditta .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... è iscritta nell'Albo degli Enti Assuntori dell'A.I.M.A.in liquidazione per il settore dei cereali;
- che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A.in liquidazione in applicazione della regolamentazione comunitaria;
- che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 30% al netto di I.V.A. del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi eventualmente derivanti dall'art. 2043 c.c.;
- che nel caso di specie la cauzione ammonta a £. .... per tonnellate .... di .... prese in carico nella campagna di commercializzazione 1999/2000;

CIO' PREMESSO

l'Istituto di Credito ....(denominazione o ragione sociale) in persona di (1) .... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidalmente con la ditta .... a favore dell'A.I.M.A.in liquidazione fino alla concorrenza di £. ....(lire ....) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'A.I.M.A.in liquidazione, entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A. R., senza osservanza di particolari modalità nè preventiva escussione della ditta .... quanto da quest'ultima dovuto all'A.I.M.A.in liquidazione, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta, di cui all'art. 1944 c.c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 c.c..

---

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell' A.I.M.A.in liquidazione.

La presente fidejussione ha validità di mesi dodici e cioè fino al .... e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'A.I.M.A.in liquidazione.

Qualora entro 30 giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Banca la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui al Reg. CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'A.I.M.A.in liquidazione è quello di Roma.

DATA

LA BANCA

____

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c. nonchè quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante.

LA BANCA

____

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITA' CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a. chicchi striminziti					====	====
b. altri cereali	3 %		} 5 %			
c. chicchi attaccati da parassiti						
d. chicchi che presentano colorazione del germe			====	====	====	====
e. chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	1,5 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi						
di cui:						
- chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	====	====	====	====	====
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz),	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
- nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
- altri						
b) chicchi avariati:						
- chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
- altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	====	====	====
f) chicchi cariati			====	====	====	====
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %	====	====	====	====	====
D. Tenore massimo di tannino (1)	====	====	====	====	====	1 %
E. Peso specifico	78	73	70	62	====	====
F. Tasso di proteine	11,5 %	10 %	====	====	====	====
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélény (ml)	====	22	====	====	====	====

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR/t.)
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA *C*

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Detrazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA *D*

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64,0 a 62,0	1,0

TABELLA *E*

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine (1) (N x 5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 11,5 a 11,0	1,5
	da meno di 11,0 a 10,5	3,0
	da meno di 10,5 a 10,3	5,0
	da meno di 10,3 a 10,0	5,0

(1) calcolato in % sulla sostanza secca

TABELLA *F*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
Frumento duro				
a) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0,2 euro per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e Sorgo				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA *G*

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO E' SUPERIORE LA 4 % DELLA SOSTANZA SECCA

1. *DATI DI BASE*

P = percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca
0,4 % = percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione
11 % (1) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *CALCOLO DELLA DETRAZIONE*

La detrazione, espressa in euro da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\,(P - 0{,}40)$$

---

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0 % : 3917 Kcal.
b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.
c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 – 0,30 = 0,70.
d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l' 1 % e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\,\%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell' 1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11 \text{ euro}$$

00A10549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mario Alberto Carrera, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Maria de los Angeles Florez Prida, ambasciatore della Repubblica di Cuba, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Shamsuddin bin Abdullah, ambasciatore della Federazione della Malaysia, il quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Akira Hayashi, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Josè de Carvajal Salido, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Wilfred Emvula, ambasciatore della Repubblica di Namibia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 12 luglio 2000 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Basil G. O'Brien, ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

00A10484

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, in Bra

Con provvedimento del 17 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, in Bra, piazza Carlo Alberto n. 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A10539

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1° agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9264
Yen giapponese	101,56
Dracma greca	337,20
Corona danese	7,4575
Corona svedese	8,4740
Sterlina	0,61720
Corona norvegese	8,1985
Corona ceca	35,421
Lira cipriota	0,57359
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,45
Zloty polacco	4,0352
Tallero sloveno	208,3626
Franco svizzero	1,5460
Dollaro canadese	1,3794
Dollaro australiano	1,5965
Dollaro neozelandese	2,0356
Rand sudafricano	6,4482

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11062

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «I Ricostruttori nella Preghiera», in Sesta Godano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «I Ricostruttori nella Preghiera», con sede in Sesta Godano (La Spezia), località Scogna.

00A10485

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Monastero della Risurrezione», in Agazzano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Monastero della Risurrezione», con sede in frazione S. Pietro in Tranquiano del comune di Agazzano (Piacenza).

00A10486

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario diocesano «Santa Lucia Vergine e Martire», in Sassinoro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica del Santuario diocesano «Santa Lucia Vergine e Martire», con sede in Sassinoro (Benevento).

00A10487

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Potenza e Vaglio di Basilicata

Con il decreto interministeriale n. 944/Sc del 28 febbraio 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2000, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 232, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del fiume Basento, sito nei comuni di Potenza e Vaglio di Basilicata (Potenza), distinto in catasto del comune di Potenza al foglio n. 35, particella 20 (Ha 1.78.15) e in catasto del comune di Vaglio di Basilicata al foglio n. 29, particella 234 (Ha 0.41.61), della superficie complessiva di circa Ha 2.19.76, ed indicato nelle planimetrie, in scala 1:2000, rilasciate dall'ufficio del territorio di Potenza in data 3 febbraio 1999; planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

00A10450

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 696 del 15 novembre 1999 concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Betadine"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 76, prima colonna, al paragrafo Produttore, dove è scritto: «il confezionamento è effettuato dalla Società titolare COC Farmaceutici S.r.l. dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15», leggasi: «il confezionamento è effettuato dalla Società COC Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15».

00A10552

Comunicato relativo al decreto 1º febbraio 2000 concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali "Colazide", "Naropina", "Oxis Turbohaler", "Ratacand" e "Unimax". (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 2/2000)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 51, sia nel titolo, sia nel testo, nonché nel sommario dove è scritto: «Colazide, Naropina, Oxis Turbohaler, Ratacand, Unimax», leggasi: «Colazide, Naropina, Oxis Turbohaler, Ratacand, Ratacand Plus, Unimax».

00A10553

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione di stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità riclassificato di «medio-grave» entità. (Provvedimento n. 7).

IL SEGRETARIO GENERALE

Con provvedimento 30 giugno 2000 ha deliberato:

(Omissis).

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000 lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave, già classificato con decreto n. 6 del 16 giugno 2000 dal segretario generale di «lieve-media» entità, è aggiornato e riclassificato con il presente decreto in evento di «media—grave» entità con l'adozione delle corrispondenti misure previste dalla delibera del comitato istituzionale sopracitata.

Art. 2.

In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei consorzi Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella, nel periodo 1º luglio-15 agosto, del corrente anno, subiranno:

singolarmente una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 10%;

globalmente, nello stesso periodo, una riduzione della media delle spettanze di prelievo del 20%.

Art. 3.

I consorzi irrigui ed industriali citati all'art. 2, nell'esercitare la derivazione avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi;

Art. 4.

L'ENEL S.p.a. per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'art. 2 assicurerà il vuotamento graduale dei serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenendo conto delle riduzioni temporanee sopra riportate.

Le attività ricreative che prevedono l'utilizzo delle acque invasate a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili.

Art. 5.

Nel periodo 1° luglio-15 agosto l'ENEL s.p.a. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per alimentare le utenze irrigue, su diretta richiesta del consorzio Basso Piave.

Il consorzio Basso Piave avrà cura, a sua volta, di limitare al massimo la derivazione dal sistema S. Croce-Fadalto-Caneva, privilegiando i prelievi dal fiume Livenza.

Art. 6.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 delle norme di salvaguardia di cui alla delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000, le misure di salvaguardia precedentemente adottate con delibera n. 1 del 22 marzo 1999 e con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese e verranno ripristinate nel momento in cui decadranno le condizioni di sofferenza idrica di cui all'art. 1 della delibera del comitato istituzionale n. 4 del 16 marzo 2000. Nel periodo di validità delle presenti norme, dovrà essere garantita nell'alveo del Piave a valle delle sezioni sottomenzionate la corrispondente portata di minimo deflusso vitale:

diga di Valle di Cadore .... 0,8 m^3/sec

diga del Mis .... 0,5 m^3/sec

sbarramento di San Cipriano .... 0,6 m^3/sec

sbarramento del Ghirlo .... 0,6 m^3/sec

sbarramento di Soverzene .... (come da disciplinare)

sbarramento di Quero .... 1,0 m^3/sec

sbarramento del Fener .... 1,0 m^3/sec

sbarramento del Nervesa .... 6,0 m^3/sec

Art. 7.

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ed al nucleo operativo del magistrato alle acque di Treviso i seguenti dati:

l'Ufficio idrografico e mareografico di Venezia: l'andamento delle precipitazioni che si sono verificate nell'ambito dei bacini idrografici del Piave, del Brenta e del Sile;

i consorzi di cui all'art. 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo;

l'E.N.E.L. S.p.a. e l'E.R.G.A. S.p.a., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata alla centrale di Quero, la portata media giornaliera turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata media giornaliera immessa all'incile del canale Castelletto-Nervesa.

Art. 8.

Le norme del presente decreto, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 15 agosto del corrente anno.

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, nonché in relazione all'andamento delle risorse idriche presenti nei serbatoi del bacino montano, la riduzione delle spettanze di cui all'art. 2 verranno verificate con cadenza settimanale e potranno essere sostanzialmente modificate o revocate.

Venezia, 30 giugno 2000

Il segretario generale: RUSCONI

00A10205

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1999, n. 370 e del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con decreto rettorale 1° giugno 2000, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di sociologia:

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (un posto).

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la domanda, in carta libera, direttamene al preside di facoltà di questo ateneo, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il consiglio di facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri contenuti nel regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento approvati con decreto rettorale 1° giugno 2000:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica scolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà;

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) un elenco delle pubblicazioni ed una copia di quelle ritenute più significative.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia, il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica.

Il trasferimento è disposto con decreto del rettore.

00A10988

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica che è stata indetta la vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare N08X - Diritto costituzionale.

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all'albo della divisione del personale dell'Università degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 169, pianterreno, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

00A10986

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica che è stata indetta la vacanza di un posto di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo, settore scientifico-disciplinare M07D - Estetica.

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all'albo della divisione del personale dell'Università degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense, 169, pianterreno, e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

00A10987

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori (emanato con decreto rettorale n. 1258 del 21 giugno 1999), si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza, dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facolta di giurisprudenza:

N01X - Diritto privato.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, oltre che all'albo ufficiale dell'Ateneo, all'albo della facoltà che ha chiesto il bando e sul sito Internet dell'Università di Lecce http://www.unile.it/ateneo.

Possono partecipare al concorso i professori associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare N01X che abbiano maturato almeno un triennio di permanenza, nella stessa sede, anche se in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In allegato alla domanda e in un unico esemplare, vanno necessariamente presentati:

a) titoli scientifici, sino ad un massimo di dieci, selezionati a scelta del candidato fra quelli complessivamente prodotti;

b) elenco generale dei titoli prodotti;

c) curriculum didattico-scientifico.

La competenza a decidere sulle domande di trasferimento è del consiglio della facoltà che ne ha fatto richiesta. Il consiglio si pronuncerà su una motivata relazione comparativa nella quale si farà riferimento sia alle esigenze didattiche della facoltà che alla personalità scientifica dei candidati. La relazione sarà predisposta da una commissione nominata dal consiglio di facoltà fra i docenti del medesimo settore (o di settore strettamente affine), attingendo dai componenti della facoltà medesima o - in mancanza - di altra facoltà o di altro ateneo. Ove non sia possibile la formazione della commissione nell'ambito dello specifico settore o di settori strettamente affini si potrà ricorrere a settori che, comunque, ricadano nell'area disciplinare di riferimento. La commissione sarà formata da due professori di prima fascia e da uno di seconda fascia. Si darà luogo a valutazione anche in presenza di una sola domanda.

Il consiglio di facoltà potrà rinunciare a disporre il trasferimento, con delibera motivata, così come con delibera motivata potrà decidere in difformità rispetto al parere della commissione.

Il trasferimento verrà disposto con decreto del rettore da intendersi come atto definitivo.

Nello stesso decreto viene stabilita la decorrenza del provvedimento, in analogia con le disposizioni di legge che regolano la presa di servizio dei vincitori di concorso.

00A11061

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati.

Ai sensi del regolamento emanato con decreto rettorale n. 113 del 1° dicembre 1999, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona è vacante un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F07E - Endocrinologia

Tipologia di impegno didattico scientifico richiesto:

tipologia scientifica: ampia esperienza clinica e scientifica in campo endocrinologico particolarmente orientata nel settore della patologia ipofisico-surrenalica e dell'ipertensione endocrina;

tipologia didattica: impegno didattico nel campo dell'endocrinologia clinica e molecolare nell'ambito dei corsi di studio della facoltà.

Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa prevista dal presente avviso i professori universitari di seconda fascia, appartenenti sia ad università statali, sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e il servizio prestato ai fini dell'obbligo del triennio di permanenza nella sede universitaria di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto dall'interessato;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che si ritengono utili far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall'interessato;

pubblicazioni e lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

foglio matricolare o certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sarà acquisita d'ufficio.

In presenza di più domande il consiglio di facoltà procede alla valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento.

00A10985

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Si comunica che con decreto rettorale n. 1374 del 12 luglio 2000 è stata indetta la procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di professore di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare F07A (medicina interna), disciplina «Geriatria e gerontologia», presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Padova.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

Il decreto rettorale di indizione è disponibile nel sito www.unipd.it alla voce «concorsi».

00A10551

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale n. 1648 del 31 maggio 1999, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

disciplina: storia dell'arte medievale - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 (ex L25A).

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, dovrà pervenire al preside della facoltà di lettere e filosofia entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori non pubblicati che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, in misura non superiore a cinque contributi e riferiti all'ultimo quinquennio.

La facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento della LUMSA, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare L-ART/01 (ex L25A);

c) apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

00A10550

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 25 luglio 2000, n. 209, recante: «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 2000)

In calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dopo i nominativi dei firmatari della legge medesima e prima delle «NOTE» si intendono inseriti i seguenti «lavori preparatori».

LAVORI PREPARATORI

Legge: «Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati».

Camera dei deputati (atto n. 6662):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) il 30 dicembre 1999.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla commissione il 2, l'8, il 21 ed il 28 marzo 2000, il 4 aprile 2000, il 9 maggio 2000, il 13, il 15, il 21 ed il 22 giugno 2000.

Esaminato in aula il 23 giugno 2000 ed approvato il 28 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4692):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 3 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 luglio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 luglio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 ed il 12 luglio 2000.

Esaminato in aula il 12 luglio 2000 ed approvato il 13 luglio 2000».

00A10989

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651179/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.